

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

del 27 giugno 1995 (Stato 1° giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie (LFE),²
ordina:

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3–5).

² Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.

Art. 2 Epizoozie altamente contagiose

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

- a. l'afte epizootica;
- b. e c³ ...
- d. la peste bovina;
- e. la peste dei piccoli ruminanti;
- f. la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- g.⁴ la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease);
- h. la febbre della valle del Rift;
- i.⁵ ...
- k. il vaiolo ovino e caprino;
- l. la peste equina;

RU 1995 3716

¹ RS 916.40

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

³ Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

- m. la peste suina africana;
- n. la peste suina classica;
- o.⁶ l'influenza aviaria⁷;
- p. la malattia di Newcastle.

Art. 3 Epizoozie da eradicare

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

- a. il carbonchio ematico;
- b. la malattia di Aujeszky (pseudorabbia);
- c. la rabbia;
- d. la brucellosi dei bovini;
- e. la tubercolosi;
- f. la leucosi enzootica bovina;
- g. la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR-IPV);
- g^{bis}.⁸ la diarrea virale bovina;
- h. l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie;
- i.⁹ le infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e *Tritrichomonas foetus*;
- i^{bis}.¹⁰ la besnoitiosi;
- k. la brucellosi delle pecore e delle capre;
- l. l'agalassia contagiosa;
- m.¹¹ ...
- n.¹² le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'anemia infettiva e la morva;
- o. la brucellosi suina;
- o^{bis}.¹³ la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- p. la necrosi ematopoietica infettiva;
- q. la setticemia emorragica virale;
- r.¹⁴ l'anemia infettiva dei salmonidi.

Art. 4 Epizootie da combattere

Sono considerate epizootie da combattere le seguenti malattie:

- a. la leptospirosi;
- b.¹⁵ l'artrite encefalite virale caprina;
- c. la salmonellosi;
- d.¹⁶ ...
- e. l'ipodermosi;
- f. l'epididimite contagiosa degli arieti;
- g.¹⁷ paratubercolosi;
- g^{bis}.¹⁸ febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD);
- h. la metrite contagiosa equina;
- h^{bis}.¹⁹ le encefalomieliti equine: l'encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, la febbre del Nilo occidentale e l'encefalite giapponese;
- i.²⁰ polmonite enzootica dei suini;
- i^{bis}.²¹ actinobacillosi dei suini;
- k. la clamidiosi degli uccelli;
- l.²² l'infezione del pollame da *Salmonella*;
- m. la laringotracheite infettiva dei polli;
- n. la mixomatosi;
- o. la peste americana delle api;
- p. la peste europea delle api;

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008 (RU **2008** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

p^{bis.23} l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*);

q.²⁴ ...

r. la peste dei granchi.

Art. 5 Epizootie da sorvegliare

Sono considerate epizootie da sorvegliare le seguenti malattie:

a.²⁵ ...

b. la campilobatteriosi;

c. l'echinococcosi;

d. la listeriosi;

e. la toxoplasmosi;

f. la yersiniosi;

g.²⁶ ...

g^{bis.27} Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore;

h. il Maedi-Visna;

i. la pseudotubercolosi degli ovicapri;

k. l'adenomatosi polmonare;

l. l'aborto enzootico degli ovicapri (clamidie);

m.²⁸ ...

n. l'arterite equina;

o.²⁹ il carbonchio sintomatico;

p. la malattia di Teschen;

q. la gastroenterite trasmissibile;

r. la trichinellosi;

s. la tularemia;

t. la malattia emorragica del coniglio;

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

²⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

²⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1998** 1575).

²⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

- u.³⁰ le acariosi delle api (*Varroa destructor*, *Acarapis woodi* e *Tropilaelaps* spp.);
- u^{bis}.³¹ ...
- v.³² neosporosi;
- w. la viremia primaverile della carpa;
- x.³³ la coxiellosi;
- y.³⁴ criptosporidiosi;
- z.³⁵ malattia renale proliferativa dei pesci.

Art. 6 Definizioni e abbreviature

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:³⁶

- a.³⁷ *DFI*: Dipartimento federale dell'interno;
- b.³⁸ *USAV*: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- c. *IVI*: Istituto di virologia e di immunologia³⁹;
- d.⁴⁰ *Centro di ricerche apicole*: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;
- e.⁴¹ *OSOAn*: ordinanza del 25 maggio 2011⁴² concernente i sottoprodotti di origine animale;
- f. *autorità cantonale competente*: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone;

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2691). Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

³⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° mag. 2013.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴² RS **916.441.22**

- g. *veterinario*: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente;
- h. *veterinario ufficiale*: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;
- i.⁴³ ...
- k. *organi della polizia epizootica*: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;
- l. *epizoozie*: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza;
- l^{bis}.⁴⁴ *zoonosi*: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo;
- l^{ter}.⁴⁵ *biosicurezza*: protezione dai rischi di introduzione, propagazione e diffusione di un'epizoozia;
- m.⁴⁶ *eliminare*: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo;
- n. *eradicare*: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia;
- o.⁴⁷ *azienda detentrica di animali*:
1. aziende agricole detentrici di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁸ sulla terminologia agricola (OTerm),
 2. mandre transumanti,
 3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli,
 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,
 5. animali tenuti a scopo non commerciale,
 - 6.⁴⁹ aziende di acquacoltura;
- o^{bis}.⁵⁰ *azienda di acquacoltura*: stabilimento in cui si pratica la detenzione di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli animali in questione

⁴³ Abrogata dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴⁸ RS **910.91**

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- p.⁵¹ *effettivo (mandria)*: animali di un'azienda detentrica di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrica di animali può comprendere uno o più effettivi;
- q. *animale sospetto di contaminazione*: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizootia;
- r. *animale sospetto*: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizootia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di un'epizootia in base a metodi diagnostici riconosciuti;
- s. *animale infetto*: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizootia o per il quale la presenza di un'epizootia o l'avvenuto contagio sono stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti;
- t.⁵² *animali ad unghia fessa*: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
- u. *bestiame*: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- v.⁵³ *animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 LFE*⁵⁴: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t;
- w.⁵⁵ *pollame*⁵⁶: uccelli dell'ordine dei gallinacei (*Galliformes*), dei palmipedi (*Anseriformes*) e degli struzioniformi (*Struthioniformes*);
- x.⁵⁷ *pollame da cortile*: pollame tenuto in cattività;
- y.⁵⁸ *equidi*: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
- z.⁵⁹ *animali acquatici*: pesci della superclasse degli Agnati (*Agnatha*) e delle classi dei Pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*) e Pesci ossei (*Osteichthyes*), nonché Molluschi (*Mollusca*) e Crostacei (*Crustacea*);

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

53 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

54 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

55 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

56 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

57 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

58 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

59 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

^z_{bis}.⁶⁰ *aborto*: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;

^z_{ter}.⁶¹ *animale nato morto*: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

Titolo secondo:

Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni

Capitolo 1: Animali⁶²

Sezione 1:⁶³

Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa⁶⁴

Art. 7⁶⁵ Registrazione

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti:

- a. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'OTerm⁶⁶;
- b. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2–5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali;
- c. il tipo di azienda detentrici di animali conformemente all'articolo 6 lettera o;
- d.⁶⁷ l'ubicazione e le coordinate geografiche dell'azienda detentrici di animali;
- e. le specie d'animali ad unghia fessa tenute;
- f.⁶⁸ per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo);
- g.⁶⁹ il numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁷⁰ sui nomi geografici.

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5647).

⁶⁶ RS **910.91**

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁷⁰ RS **510.625**

² L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrici di animali con più effettivi.

³ I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).⁷¹

⁴ L'UFAG⁷², d'intesa con l'USAV⁷³, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1–3.

Art. 8⁷⁴ Dati sugli animali ad unghia fessa

¹ Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrici di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti:

- a. per gli animali delle specie bovina e caprina: i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte;
- b. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

² I dati vanno registrati entro tre giorni.

Art. 9⁷⁵

Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa

¹ L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana prescrizioni tecniche⁷⁶ sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

l^{bis} ...⁷⁷

² L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda detentrici di animali nella quale l'animale è nato.⁷⁸

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁷² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷³ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁷⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018 (RU **2018** 2069). Abrogato dall'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

³ L'identificazione deve essere effettuata al più tardi:

- a. nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita;
- b. nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;
- c. nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita;
- d.⁷⁹ nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'USAV.

⁴ I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

⁵ Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrica di animali all'altra.⁸⁰

⁶ I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.⁸¹

Art. 11⁸²

Art. 12 Rilascio del certificato d'accompagnamento

¹ Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Il documento può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.⁸³

² Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a.⁸⁴ l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuite da Identitas AG ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 2021⁸⁵ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA);
- b. la specie animale;
- c.⁸⁶ per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l'età e il sesso;

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁸² Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).
RS **916.404.1**

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

- d.⁸⁷ per gli animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione;
- e.⁸⁸ per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrici di animali;
- f. la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrici di animali;
- g.⁸⁹ l'indirizzo dell'azienda detentrici di animali nella quale l'animale è trasferito;
- h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrici di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

³ Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

⁴ Se il certificato d'accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l'animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.⁹⁰

⁵ In caso di accresciuto pericolo di epizootia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

- a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
- b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

6 ...⁹¹

Art. 12a⁹² Validità del certificato d'accompagnamento

¹ Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento.

² I certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché quelli per l'estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell'azienda detentrici da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti.

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³ I certificati d'accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all'arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un'altra azienda detentrica di animali.

Art. 13 Consultazione e conservazione

¹ Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.⁹³

² I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

³ I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.⁹⁴

Art. 14⁹⁵ Annunci relativi al traffico di animali

¹ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.⁹⁶

² Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:⁹⁷

- a⁹⁸ entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
- b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina;
- c.⁹⁹ entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.¹⁰⁰

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010, lett. b dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 4255).

³ È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.¹⁰¹

⁴ L'USAV emana, d'intesa con l'UFAG, prescrizioni tecniche sugli annunci.

Art. 15¹⁰² Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa

¹ Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non registrati secondo l'articolo 8 o non iscritti nella banca dati sul traffico di animali oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.¹⁰³

² Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

³ Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinario ufficiale¹⁰⁴ fintanto che essi non siano stati identificati.

Sezione 1a:¹⁰⁵ Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15a Identificazione degli equidi

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell'anno successivo.

² L'identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

¹⁰² Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU **1999** 2622).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

¹⁰⁴ Nuova espr. giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

¹⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

³ Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010¹⁰⁶ e 11785:1996/Cor 1:2008¹⁰⁷ e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015¹⁰⁸ sugli impianti di telecomunicazione¹⁰⁹ (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT¹¹⁰).¹¹¹

⁴ Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

Art. 15b¹¹²

Art. 15c Passaporto per equide

¹ Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev'essere rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

² Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15a^{bis} cpv. 1), l'animale dev'essere identificato mediante microchip secondo l'articolo 15a.¹¹³

³ ...¹¹⁴

⁴ Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA¹¹⁵ vale quale documento di identificazione.¹¹⁶

⁵ La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.¹¹⁷

¹⁰⁶ I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁰⁷ I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁰⁸ RS **784.101.2**

¹⁰⁹ Nuova espr. giusta l'art. 43 cpv. 1 lett. c dell'O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione, in vigore dal 13 giu. 2016 (RU **2016** 179).

¹¹⁰ Vedi ora: art. 6–20 OIT.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹¹² Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹¹⁵ RS **916.404.1**

¹¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

⁶ All'atto della macellazione dell'animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l'equide.¹¹⁸

⁷ Dopo la macellazione, la morte o l'eutanasia dell'animale, il macello¹¹⁹ o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.¹²⁰

⁸ All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.¹²¹

Art. 15d Contenuto del passaporto per equide

¹ Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
- b. il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)¹²², codice a barre incluso;
- c.¹²³ ...
- d. i seguenti dati relativi all'animale:
 1. nome dell'animale,
 2. numero d'identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,
 3. data e luogo di nascita dell'animale,
 4. sesso dell'animale,
 - 5.¹²⁴ nomi sportivi o d'uso dell'animale, se disponibili,
 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
 - 7.¹²⁵ colore dell'animale;
- e. il numero di microchip;
- f. lo scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹²⁶ sui medicamenti veterinari;

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4573).

¹²² Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

¹²³ Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹²⁶ RS **812.212.27**

- g. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹²⁷ concernente la macellazione e il controllo delle carni;
 - h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;
 - i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l'indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.
- 2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:
- a. la prova del controllo d'identità dell'equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;
 - b.¹²⁸ la prova della vaccinazione contro l'influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
 - c.¹²⁹ la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall'influenza equina;
 - d. la prova di controlli sanitari dell'equide mediante esami di laboratorio.

Art. 15d^{bis130} Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide

¹ Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 nonché lettera e costituisce il passaporto di base.¹³¹

² Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'UFAG.

³ Possono essere riconosciuti:

- a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹³² sull'allevamento di animali;
- b. il gestore della banca dati sul traffico di animali;
- c. la Federazione svizzera sport equestri.

⁴ Su richiesta, l'UFAG riconosce un servizio se esso:

¹²⁷ [RU 2005 5493, 2006 4807 4809, 2007 561 all. 2 n. 2 2711 n. II 1, 2008 5169, 2011 2699 all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, 2013 3041 n. I 8, 2014 1691 all. 3 n. II 6, 2015 3629 5201 all. n. II 3. RU 2017 411 art. 62]. Vedi ora l'O del 16 dic. 2016 (RS 817.190).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

¹³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU 2011 2691). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

¹³¹ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

¹³² RS 916.310

- a. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e
- b. garantisce che esso:
 1. rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui all'articolo 15c capoverso 1;
 2. contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di equidi morti.

⁵ Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

⁶ Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati concernenti l'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Se ritiene che i dati nella BDTA non sono corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 20 OIBDTA¹³³, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 della presente ordinanza nonché l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Identitas AG.¹³⁴

⁷ Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passaporto di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve notificare a Identitas AG i seguenti eventi entro i termini indicati qui appresso, conformemente all'articolo 19 OIBDTA^{135;136}

- a. la nascita di un equide: entro 30 giorni;
- b. la morte o l'eutanasia di un equide: entro 30 giorni;
- c. l'importazione di un equide: entro 30 giorni;
- d. l'esportazione di un equide: entro 30 giorni;
- e.¹³⁷ il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;
- f. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni;
- g. lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrica di animali: entro 30 giorni;
- h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

¹³³ RS **916.404.1**

¹³⁴ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹³⁵ RS **916.404.1**

¹³⁶ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹³⁷ Correzione del 10 dic. 2013 (RU **2013** 4547).

² Non dev'essere effettuata alcuna notifica se:

- a. l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
- b. l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni;
- c. l'animale spostato in un'altra azienda detentrica vi rimane meno di 30 giorni.

³ Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni.¹³⁸

⁴ La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notificare entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 4 lettera k OIBDTA.¹³⁹

⁵ ...¹⁴⁰

⁶ I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA.¹⁴¹

⁷ ...¹⁴²

Art. 15^f¹⁴³ Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero

¹ Se un'organizzazione di allevamento con sede nell'Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio d'attività territoriale in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁴⁴ sull'allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, con questa organizzazione di allevamento l'UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.¹⁴⁵

² Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all'articolo 15e capoverso 6.¹⁴⁶

¹³⁸ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹³⁹ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹⁴⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5449). Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5449). Abrogato dall'all. 3 n. II 9 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 751).

¹⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁴⁴ **RS 916.310**

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

Sezione 2:¹⁴⁷ Identificazione e registrazione dei cani¹⁴⁸

Art. 16¹⁴⁹ Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane

¹ I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un'autorità competente.

² Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.

³ Devono precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:

- a. detenere per la prima volta un cane;
- b. importare un cane;
- c. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.

⁴ L'autorità competente rileva i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. indirizzo.

⁵ Essa registra inoltre il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.

⁶ Essa registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

Art. 17¹⁵⁰ Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.

³ Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane;
- f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
- h. nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
- i. data dell'identificazione.
- j. numero del microchip.

Art. 17a¹⁵¹ Microchip per l'identificazione

¹ I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008¹⁵² e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT¹⁵³ concernenti l'offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).¹⁵⁴

² I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

³ Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

⁴ Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

Art. 17b¹⁵⁵ Verifica dell'identificazione per i cani importati

¹ In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l'importazione deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

¹⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

¹⁵² I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁵³ RS 784.101.2

¹⁵⁴ Nuovo testo del n. III dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

¹⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

² Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

- a. dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
- b. nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane;
- c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
- d. data della verifica dell'identificazione;
- e. numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato;
- f. data dell'importazione;
- g. numero del microchip straniero.

Art. 17c¹⁵⁶ Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario

¹ I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione.

² Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

Art. 17d¹⁵⁷ Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane

¹ Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.

² Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni.

³ Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio.

Art. 17e¹⁵⁸ Registrazione di dati da parte dell'autorità competente

¹ L'autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

² Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l'acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

Art. 17^f¹⁵⁹ Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani

¹ Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l'articolo 17a capoversi 3 e 4.

² Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.

Art. 17^g¹⁶⁰ Registrazione di altri dati

I Cantoni possono registrare o far registrare altri dati nella banca dati sui cani.

Art. 17^h¹⁶¹ Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:

- a. l'USAV;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. i veterinari cantonali;
- d. le autorità competenti designate dai Cantoni;
- e. il gestore della banca dati sui cani.

² I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.

³ I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:

- a. la registrazione della vendita e dell'acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
- b. la registrazione del decesso di un cane.

⁴ I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17ⁱ¹⁶² Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane;

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

b. le autorità di polizia.

² Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.

³ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17j¹⁶³ Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate

¹ L'USAV definisce per le autorità federali l'entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.

² I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l'entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

Art. 17k¹⁶⁴ Assegnazione dei diritti di accesso

L'USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso.

Art. 17l¹⁶⁵ Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁶⁶ sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

Art. 17m¹⁶⁷ Governo elettronico

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015¹⁶⁸ concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).

Art. 18¹⁶⁹ Registri cantonali dei cani

I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.

¹⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶⁶ RS **455.1**

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶⁸ FF **2015** 7981

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

Sezione 2a:
Registrazione di determinate aziende detentrici di animali
e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali¹⁷⁰

Art. 18a¹⁷¹ Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari¹⁷²

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:¹⁷³

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali;
- c. per il pollame da cortile: le specie di pollame e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);
- d. per il pollame da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso);
- e.¹⁷⁴ ...
- f. se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

² I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

³ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

^{3bis} L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.¹⁷⁵

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrica di equidi o di pollame da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.¹⁷⁶

¹⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU **2012** 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrica di equidi, pollame da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

⁵ Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'UFAG.

⁶ L'UFAG emana, d'intesa con l'USAV, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.

Art. 18b¹⁷⁷ Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame

¹ Per le aziende detentriche di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l'avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrica di pollame comprende più di 250 posti;
- b. galline ovaiole: se l'azienda detentrica di pollame comprende più di 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 333 m²;
- d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 200 m².

² Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all'USAV un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un'azienda detentrica di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L'USAV mette l'elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali.

Art. 19 Identificazione dei pappagalli

Chi commercia pappagalli (*Psittaciformes*) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

Art. 19a¹⁷⁸ Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

¹ L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.

² Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubica-

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

zione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.¹⁷⁹

³ Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.¹⁸⁰

Sezione 3:¹⁸¹

Controllo degli effettivi di pollame, pappagalli e colonie di api

Art. 20

¹ Deve tenere un controllo degli effettivi:

- a. chi commercia pollame e pappagalli (*Psittaciformes*);
- b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

² Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.¹⁸²

³ Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizootie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.¹⁸³

⁴ I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.¹⁸⁴

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura¹⁸⁵

Art. 21¹⁸⁶ Registrazione di aziende di acquacoltura

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano;
- c. il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda;

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

¹⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

d. le specie animali tenute nell'azienda.

² Non devono essere registrate:

- a. le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari;
- b. gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione.

³ I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Entro dieci giorni lavorativi, il detentore degli animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore degli animali nonché la chiusura dell'azienda.

⁵ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG.

⁶ L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero d'identificazione e i dati di cui al capoverso 1.

⁷ D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

Art. 22¹⁸⁷ Controllo degli effettivi e altri obblighi

¹ Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

- a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite di animali, uova e seme in entrata e in uscita, come pure il loro numero, la loro specie e la loro età;
- b. la mortalità.

² Dietro richiesta la documentazione relativa al controllo degli effettivi deve essere esibita agli organi preposti alla polizia sanitaria e alla vigilanza sulla pesca. La documentazione va conservata per i tre anni successivi all'ultima registrazione.

³ In caso di trasferimento di animali acquatici vivi in un'altra azienda di acquacoltura, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.

⁴ La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵ Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 23¹⁸⁸ Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

¹ Almeno una volta l'anno un veterinario con esperienza nell'ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:

- a. aziende che importano animali acquatici vivi;
- b. aziende che cedono animali acquatici vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento;
- c. aziende con una produzione annua superiore a 500 kg;
- d. aziende che utilizzano acqua da un ambiente idrico naturale circostante, ad eccezione di:
 1. allevamenti di pesci da ripopolamento,
 2. aziende per le quali la trasmissione di un'epizoozia di animali acquatici da ambienti idrici naturali all'allevamento non rappresenta un rischio per motivi epidemiologici.

² Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

- a. la situazione sanitaria nell'azienda;
- b. i problemi sanitari manifestatisi dall'ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo;
- c. le indicazioni emerse dall'ultimo controllo, nonché i trattamenti e le misure profilattiche effettuate da quel momento;
- d. il giornale dei trattamenti e il deposito dei medicinali veterinari;
- e. la biosicurezza e la prassi igienica dell'azienda.

³ Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria.

⁴ La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per tre anni.

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 24¹⁸⁹

Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali

¹ I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

² Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

³ Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità. L'USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.¹⁹⁰

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 1986¹⁹¹ sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁹² sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁹³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 1981¹⁹⁴ sulla protezione degli animali.

Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali

¹ I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

² Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.¹⁹⁵

¹⁸⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

¹⁹⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁹¹ [RU **1986** 1991, **1994** 1848, **1996** 3035, **1999** 719, **2004** 2697. RU **2009** 6025 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di merci (RS **742.411**).

¹⁹² RS **741.11**

¹⁹³ RS **741.41**

¹⁹⁴ [RU **1981** 572, **1986** 1408, **1991** 2349, **1997** 1121, **1998** 2303, **2001** 1337 all. n. 1 2063, **2006** 1427 5217 all. n. 2, **2007** 1847 all. 3 n. 1. RU **2008** 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS **455.1**).

¹⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27 In generale

¹ I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovregionale necessitano di un'autorizzazione.¹⁹⁶

² Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizootie. Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall'estero.¹⁹⁷

³ Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.¹⁹⁸

Art. 28 Sorveglianza

¹ Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.¹⁹⁹

² L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.²⁰⁰

³ Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

Art. 29²⁰¹ Controllo del traffico di animali

¹ I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

Art. 30 Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali²⁰²

¹ Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27–29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.²⁰³

² Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizootie. Qualora sussista un grave pericolo di epizootia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.

Art. 31 Procedimento in caso di epizootia

¹ Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizootia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

² Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Art. 32 Estivazione e svernamento

¹ I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

² Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrica di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.²⁰⁴

Art. 33 Mandre transumanti

¹ La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

² Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell'itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.²⁰⁵

³ Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34²⁰⁶ Patente per il commercio di bestiame

¹ Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano solo animali per macellarli nella propria azienda.²⁰⁷

² La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l'esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

³ La patente è rilasciata se il richiedente:

- a. ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame;
- b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie.

⁴ La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione.

⁵ Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

⁶ Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) secondo l'ordinanza del 27 aprile 2022²⁰⁸ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.²⁰⁹

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁰⁸ RS **916.408**

²⁰⁹ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 272).

Art. 35²¹⁰ Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame

¹ La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.²¹¹

² Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d'introduzione.

³ La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

- a. assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie;
- b. violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agricoltura;
- c.²¹² mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripetizione del corso di introduzione.

⁴ Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.²¹³

Art. 36²¹⁴ Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame²¹⁵

¹ I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.²¹⁶

² Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

- a. di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e
- b. che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996²¹⁷ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

²¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

²¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

²¹³ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

²¹⁷ RS 946.512

³ Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.

⁴ Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.²¹⁸

⁵ L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.²¹⁹

Art. 37²²⁰ Obblighi dei commercianti di bestiame

I commercianti di bestiame sono tenuti a:

- a. notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
- b. utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- c. informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici;
- d. controllare regolarmente le notifiche di epizoozie dell'USAV;
- e. portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

Art. 37a²²¹ Requisiti delle stalle

La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di:

- a. sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
- b. se del caso, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
- c. strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
- d. una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame;
- e. una vasca di raccolta per il colaticcio.

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

Art. 37^b222 Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

Sezione 8: Macelli**Art. 38** Requisiti per i macelli

¹ I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005²²³ concernente la macellazione e il controllo delle carni.²²⁴

² Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale²²⁵ allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizootia altamente contagiosa.

Sezione 9:226 Tassa di macellazione**Art. 38a**

¹ Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all'articolo 56a capoverso 1 LFE.

² Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:

	fr.
a. per ogni animale macellato della specie bovina	2.70
b. per ogni animale macellato della specie suina	-.40
c. per ogni animale macellato della specie ovina	-.40
d. per ogni animale macellato della specie caprina	-.40

²²² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²²³ [RU **2005** 5493, **2006** 4807 4809, **2007** 561 all. 2 n. 2 2711 n. II 1, **2008** 5169, **2011** 2699 all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, **2013** 3041 n. I 8, **2014** 1691 all. 3 n. II 6, **2015** 3629 5201 all. n. II 3. RU **2017** 411 art. 62]. Vedi ora l'O del 16 dic. 2016 (RS **817.190**).

²²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 dell'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5493).

²²⁵ Nuova espr. giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

²²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

Capitolo 2: Materie animali

Sezione 1: Miele

Art. 39

¹ Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

² Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente patogeno della peste americana *Paenibacillus larvae*.²²⁷

Sezione 2:

Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte²²⁸

Art. 40 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale²²⁹

¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA²³⁰, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.²³¹

² Non possono essere trasportati assieme ad animali.

Art. 41 a 46²³²

Art. 47²³³ Sottoprodotti della trasformazione del latte

Nel caso dell'insorgenza di un'epizootia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016²³⁴

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²³⁰ RS **916.441.22**

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²³² Abrogati dal n. III dell'O del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2008** 1189).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²³⁴ RS **817.02**

sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

Sezione 3: Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali

Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizootie

¹ Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizootie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici ammessi dalla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre dall'USAV. Tali prodotti possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.²³⁵

² L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici ammessi a tale scopo.²³⁶

³ L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizootie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.

Art. 49 Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali

¹ Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizootie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

² Con l'accordo del servizio cantonale competente, l'USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.²³⁷

³ Per il resto sono applicabili all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 9 maggio 2012²³⁸ sull'impiego confinato e l'ordinanza del 10 settembre 2008²³⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.²⁴⁰

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

²³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 13 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

²³⁸ RS **814.912**

²³⁹ RS **814.911**

²⁴⁰ Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 13 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

² Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

³ Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51 Competenze

¹ L'USAV ha i seguenti compiti:

- a.²⁴¹ disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e delle persone che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrica di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;
- b. riconosce i centri di formazione;
- c. rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione;
- d.²⁴² ...
- e.²⁴³ emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentriche di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

² ...²⁴⁴

³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme e delle stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

²⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

²⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

- b. per ogni centro di magazzinaggio del seme e per ogni stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.²⁴⁵

Art. 51a²⁴⁶ Autorizzazione per l'inseminazione artificiale

¹ Il veterinario cantonale rilascia l'autorizzazione per effettuare l'inseminazione artificiale a:

- a. tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'USAV;
- b. persone che possono comprovare la formazione prescritta per l'inseminazione nella propria azienda detentrica di animali o nell'azienda del datore di lavoro.

² L'autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a vale per tutta la Svizzera. La domanda deve essere inoltrata al veterinario cantonale del Cantone di domicilio del richiedente.

³ I tecnici d'inseminazione che vogliono esercitare l'attività al di fuori del Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione devono informare il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

Art. 52 Raccolta e preparazione del seme

¹ La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

² Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

³ Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:

- a. all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b. all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrica di animali.

⁴ Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.

Art. 53 Esecuzione dell'inseminazione artificiale

Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 54²⁴⁷ Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme

¹ Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno della stazione di inseminazione o del centro di magazzinaggio del seme, né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

² Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. edifica il centro di magazzinaggio del seme o la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
- b. avvalendosi di strutture edili appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali;
- c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
- d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
- e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
- f. dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione d'inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55 Controllo

¹ Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

^{1bis} Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

- a. i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;
- b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b;
- c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.²⁴⁸

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

² I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 55a²⁴⁹ Obbligo di autorizzazione

¹ La gestione di un centro di magazzinaggio del seme o di una stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

² Le persone e le istituzioni di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettere a–c sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di magazzinaggio del seme.

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56 Competenze

¹ L'USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

- a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni;
- b. gli animali donatori e quelli riceventi;
- c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

² Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni;
- b. ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.²⁵⁰

Art. 57 Esecuzione del trasferimento di embrioni

¹ Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

² Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

³ Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

²⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 58 Controllo

¹ Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

² Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell'USAV:

- a. misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni;
- b. un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

³ Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

⁴ Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

⁵ I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 58^a²⁵¹ Obbligo di autorizzazione

Gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale****Art. 59** Obblighi dei detentori di animali²⁵²

¹ I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all'interno della loro azienda detentrica di animali.²⁵³

^{1bis} Nella loro azienda detentrica di animali spetta loro garantire che terzi rispettino le misure di cui al capoverso 1.²⁵⁴

² Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile l'infrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano

²⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

abituati al contatto con le persone e all'immobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.²⁵⁵

³ Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario diventi una fonte di propagazione di epizootie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.²⁵⁶

Art. 59a²⁵⁷ Obblighi supplementari dei macelli

I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizootie secondo l'articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l'utilizzo del loro software aziendale.

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizootie.

Art. 61 Obbligo di notifica

¹ Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizootia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

1bis ...²⁵⁸

² L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.²⁵⁹

³ In caso di epizootie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU **1998** 1575). Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2069).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

⁴ I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

⁵ I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.²⁶⁰

⁶ I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.²⁶¹

Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario

¹ Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

² Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.

Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica

Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiaristi e gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:²⁶²

- a. effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
- b. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;
- c. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;
- d. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁶² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

Art. 64 Primi provvedimenti del veterinario cantonale

¹ In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizootia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

² Egli notifica telefonicamente all'USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizootie altamente contagiose, come pure i casi di epizootia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

³ Se in caso di comparsa di un'epizootia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.

Art. 65 Rapporto sulle epizootie e notifica dei risultati dei controlli²⁶³

¹ Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'USAV su tutti i casi di epizootia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

² Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta all'USAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.²⁶⁴

³ L'USAV pubblica le notifiche di epizootie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizootie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.²⁶⁵

Art. 65a²⁶⁶**Art. 65b**²⁶⁷

²⁶³ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

²⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217, **2008** 5587 cpv. 1 lett. a). Abrogato dall'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Abrogato dall'art. 25 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5589).

Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66 Principi generali

¹ I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizootie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

² Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69–71 occorre:

- a. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi;
- b. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi;
- c. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

³ In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.

Art. 67 Isolamento

¹ L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

² Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

Art. 68 Quarantena

¹ La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

² Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

⁴ La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizootia.

Art. 68^a²⁶⁸ Divieto di trasferimento

¹ È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell'epizootia, è necessario impedire il loro trasferimento in un'altra azienda detentrica di animali.

² È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.

²⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado

¹ Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizootia.

² Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

³ Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

⁴ La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...²⁶⁹

Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado

¹ Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizootia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurre altri animali;
- b. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...²⁷⁰

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

- a. l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;
- b. gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

Art. 71 Sequestro rinforzato

¹ Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizootie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizootia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
- b. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;

²⁶⁹ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

²⁷⁰ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

c. è vietato introdurre animali nell'effettivo²⁷¹ sotto sequestro.

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

- a. le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;
- b. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
- c. le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

⁴ Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

- a. le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni, prendendo provvedimenti di sicurezza;
- b. il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

⁵ Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

Art. 72 Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

² I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73 Principi

¹ Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.²⁷²

² In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

²⁷¹ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³ La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

⁴ Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.

Art. 74 Competenze

¹ Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005²⁷³ sui biocidi.²⁷⁴

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizootie.

³ Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

⁴ Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apicoltori, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.²⁷⁵

⁵ In caso di epizootie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75 Stima ufficiale

¹ La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

² La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'USAV. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

³ Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

²⁷³ RS **813.12**

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005 2695**).

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005 5647**).

	Fr.
a. cavalli	8000.—
b. ²⁷⁶ animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti	6000.—
c. ²⁷⁷ pecore	1600.—
d. ²⁷⁸ capre	1200.—
e. ²⁷⁹ suini	1600.—
e ^{bis} . ²⁸⁰ selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	1500.—
e ^{ter} . ²⁸¹ camelidi del nuovo mondo	8000.—
f. pollame (esclusi i tacchini)	35.—
g. tacchini	50.—
h. conigli	30.—
i. ²⁸² colonie di api	170.—
k. ²⁸³ pesci da consumo	5.—per kg
l. ²⁸⁴ pesci da ripopolamento	20.—per kg

⁴ Il DFI²⁸⁵ può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.

Art. 76 Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:

- per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
- per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LFE;
- per perdite di animali dovute a epizootie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁸⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 6:²⁸⁶ Programma nazionale di sorveglianza

Art. 76a

¹ Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorveglianza.

² L'USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:

- a. quali epizootie vengono sorvegliate nell'ambito del programma di sorveglianza;
- b. a quali intervalli di tempo deve essere svolto il programma di sorveglianza;
- c. la portata del programma di sorveglianza;
- d. i luoghi del prelievo dei campioni;
- e. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
- f. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.

³ Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza.

⁴ Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell'ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

Capitolo 2: Epizootie altamente contagiose

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizootie (art. 99–127).

Art. 78 Stato sanitario

¹ Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizootie altamente contagiose.

² Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

Art. 79²⁸⁷ Coordinamento e stato maggiore di consulenza

L'USAV coordina i provvedimenti di lotta contro le epizootie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizootia può convocare uno stato

²⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

maggiore di consulenza composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici..

Art. 80 Diagnostica

¹ Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

² Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Art. 81 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.

Art. 82 Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.

Art. 83 Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia

¹ Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

² Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.

Art. 84 Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto

¹ Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L'USAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.²⁸⁸

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo²⁸⁹;
- b. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con l'IVI.

²⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

²⁸⁹ Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 85 Caso di epizootia

¹ In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- b. l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- c. l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- d. il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, polame e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizootia;
- e. la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

³ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.

Art. 86 Accertamenti epidemiologici e rapporti

¹ Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizootia mediante il movimento di animali, merci e persone.

² Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

³ I veterinari cantonali e l'USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.

Art. 87 Informazione

¹ L'USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizootia altamente contagiosa.

² Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

³ Sulla base dei modelli dell'USAV, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

- a. affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizootia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;
- b. affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.

Art. 88 Zone di protezione e di sorveglianza

¹ Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'USAV ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia.²⁹⁰

² La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

³ L'USAV decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.²⁹¹

Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Il veterinario cantonale provvede a:

- a. l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di persone e animali (art. 90–93);
- b. l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b);
- c. il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive;
- d. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e
- e. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

Art. 90 Movimento di animali nella zona di protezione

¹ È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

² All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

³ Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere

²⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

⁴ Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizootia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

⁵ Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.

Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione

¹ L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.²⁹²

² Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

³ I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

Art. 92 Movimento di animali nella zona di sorveglianza

¹ Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

² Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

- a. il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo d'analisi;
- b. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizootia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

³ In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

⁴ I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

⁵ e ⁶ ...²⁹³

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

²⁹³ Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 93 Macellazione

¹ Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

- a. il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;
- b. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

² Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale e in condizioni di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all'esito negativo delle analisi.²⁹⁴

³ Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.²⁹⁵

Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

¹ In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

² I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

³ Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

⁴ I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

⁵ I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 95 Disciplinary cases of particular cases

On the proposal of the cantonal veterinarian and in the measure in which the epizootological situation allows, the USAV may authorize:

- a. a reduction of the radius of the protection and surveillance zones (art. 88 cpv. 1 e 2);
- b. the depopulation and the culling in the protection and surveillance zones (art. 90 e 92);
- c.²⁹⁶ ...
- d. the slaughter of animals not suspected outside the protection and surveillance zones if these exist for more than 21 days (art. 90 e 92).

Art. 96 Emergency situations

In emergency situations, the DFI may order:

- a. the slaughter of effective infected animals; the requirements relative to the means of transport and to the carcasses, as well as the provisions for the treatment and the utilization of the meat are based on the instructions of the USAV;
- b. the vaccination; the type of vaccine and its mode of use, as well as the marking of the vaccinated animals are determined by the USAV.

Art. 97²⁹⁷ Documentation for emergency situations and prescriptions relative to the equipment

¹ The USAV drafts for the use of the sanitary police organs a documentation for the emergency situations finalized to the fight against the diverse epizooties, updating it constantly in the light of the new knowledge acquired.

² The USAV issues technical prescriptions regarding the specialists as well as the quantity and the type of equipment and materials of which the Cantons must dispose in case of an epizootic highly contagious disease.

Art. 98 Indemnity for losses of animals

¹ The losses of animals due to highly contagious epizooties are indemnified by the Confederation in the measure of 90 per cent of the estimated value (art. 75).

² After having heard the owner of the animals, the Canton estimates the animals that are dead or must be eliminated as a result of a highly contagious epizootic. The valuation report is transmitted within ten days to the USAV with all the justificatory documents.

²⁹⁶ Abrogated by n. I dell'O del 15 mar. 1999, with effect from 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

²⁹⁷ New text justified by n. I dell'O del 30 nov. 2012, in force from 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³ L'USAV decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali ...²⁹⁸.

⁴ L'USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99 In generale

¹ Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 100²⁹⁹ Provvedimenti di sequestro

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti di epizootia, sospetti di contagio o infetti.

² Sono considerati sospetti di contagio segnatamente:

- a. gli effettivi con animali che durante il periodo d'incubazione erano in diretto contatto con animali ricettivi di un effettivo infetto;
- b. gli effettivi in cui gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della trasformazione del latte presumibilmente infetti;
- c. gli effettivi accuditi da personale che durante il periodo d'incubazione ha lavorato con effettivi infetti.

³ Dopo cinque giorni il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

Art. 101 Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro

¹ Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100) in condizioni di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

- a.³⁰⁰ in un centro di raccolta del latte in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr³⁰¹;

²⁹⁸ Abrogato dal n. IV 74 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁰¹ RS **817.02**

- b. in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{302,303}

² Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati;
- b. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{304 305} o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizootia;
- c. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA.

^{2bis} Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.³⁰⁶

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.³⁰⁷

Art. 102³⁰⁸ Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

^{1bis} Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l'autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un'azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr³⁰⁹. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.³¹⁰

³⁰² RS **916.441.22**

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

³⁰⁴ RS **916.441.22**

³⁰⁵ Nuova espr. giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011 2699**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018 2069**).

³⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

³⁰⁹ RS **817.02**

³¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018 2069**).

^{1ter} Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

- a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende;
- b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;
- c. l'esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali;
- d. l'abolizione del controllo del latte secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010³¹¹ sul controllo del latte.³¹²

^{1quater} Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso ^{1ter} lettera c può rilasciare un'autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.³¹³

^{1quinquies} Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.³¹⁴

² Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi ^{1ter} lettera a e ^{1quater} e alle autorizzazioni di cui al capoverso ^{1bis}.³¹⁵

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.

⁴ I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L'USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.

⁵ Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 103³¹⁶ Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

² Dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto può essere trasformato in seque-

³¹¹ RS **916.351.0**

³¹² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

stro semplice di 2° grado. Quest'ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l'effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

Sezione 3: ...

Art. 104 e 105³¹⁷

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

³ È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC*.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.

Art. 108 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

² Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai 12 mesi.

³ Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.

Art. 109 Caso di epizootia

¹ In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

² La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³¹⁸.

³¹⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

³¹⁸ RS 916.441.22

Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

² In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

³ I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.

Art. 111 Accertamenti epidemiologici

In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'USAV ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizootica a livello svizzero.

Sezione 4a:³¹⁹ Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)³²⁰**Art. 111a³²¹** In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

² La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.

³ Il periodo d'incubazione è di 28 giorni.

Art. 111b³²² Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi.

³¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

³²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 111c³²³ Vaccinazioni

¹ In deroga all'articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

² L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

³ Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 111d³²⁴ Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia o di contagio da dermatite nodulare contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali interessati.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontra alcun virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 111e³²⁵ Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l'articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.

² L'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

Art. 111f e 111g³²⁶

³²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³²⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

Sezione 5:³²⁷ **Peste equina****Art. 112** In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

² La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

³ Il periodo di incubazione è di 40 giorni.

Art. 112a Sorveglianza

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
- b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² L'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

- a.³²⁸ l'analisi dei virus della peste equina sugli animali interessati;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Art. 112c Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

- a. l'esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell'analisi secondo l'articolo 112*b* capoverso 1 lettera b.

³ Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a un'analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera a, l'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112*d* Zona delimitata a causa della peste equina

¹ La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

³ L'USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 112*e* Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.

Art. 112*f* Vaccinazioni

¹ La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione, ma a condizione che sia disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

² L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

³ Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 113 a 115

Abrogati

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

² Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.³²⁹

³ Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

Art. 117 Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne

¹ Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

² Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

³ La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

⁴ Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³³⁰.

⁵ La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Art. 118³³¹ Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana

¹ In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all'articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

³³⁰ RS 916.441.22

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizootia.

² Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

Art. 118a³³² Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica

¹ In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

² L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

³ In deroga all'articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

Art. 119³³³ Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza

I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati:

- a. al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e
- b. dopo che l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

Art. 120 Reintroduzione di animali

Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni:

- a. in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
- b. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.

³³² Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 121 Peste suina dei cinghiali in libertà

¹ In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
- b. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
- c. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

² In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

- a. l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
- b.³³⁴ l'USAV elabora, in collaborazione con l'UFAM, l'UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia;
- c.³³⁵ il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e
- d.³³⁶ il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie.

³ D'intesa con l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.³³⁷

Sezione 7:³³⁸ Malattie virali del pollame**A. Influenza aviaria****Art. 122** In generale

¹ L'influenza aviaria è un'infezione del pollame causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti il pollame, in particolare il pollame da cortile.

² È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

- a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

³³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

³³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

³ È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

⁵ L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti le misure contro l'influenza aviaria.³³⁹

Art. 122a Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: provvedimenti nell'effettivo

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

² Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare:

- a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;
- b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibilmente infetti.

³ Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.

⁴ I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.

Art. 122b Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altro pollame.

² In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

- a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. il pollame sia trasportato per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

³ Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;

³³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imbballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

⁴ Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

⁵ Altro pollame in cattività tenuto nell'economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

Art. 122c Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

² Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.

³ Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

⁴ Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Art. 122d Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: ulteriori provvedimenti

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁴⁰ e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate;
- b. i materiali di trasporto e d'imbballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;
- c. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale;
- d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

² Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

³⁴⁰ RS 916.441.22

Art. 122e Influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività

¹ Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. Egli informa il chimico cantonale in merito all'autorizzazione.³⁴¹

³ In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

⁴ Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

⁵ Il veterinario cantonale può concedere, d'intesa con l'USAV, deroghe all'uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l'articolo 85 capoverso 2 lettera b.³⁴²

Art. 122f³⁴³ Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

¹ In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizootia.

² Dopo aver consultato i veterinari cantonali, determina zone di controllo e di osservazione. Il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione.

³ All'interno delle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale ordina quanto segue:

- a. la separazione delle diverse specie di pollame, se necessario per impedire la diffusione dell'epizootia;
- b. i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici;
- c. i provvedimenti di igiene necessari;
- d. gli obblighi particolari degli avicoltori.

⁴ All'interno delle zone di controllo e di osservazione può inoltre:

- a. limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci;

³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

³⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- b. previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

⁵ Dopo aver consultato l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 In generale³⁴⁴

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti il pollame tenuti in cattività e le loro uova da cova.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di Newcastle.³⁴⁵

Art. 123a³⁴⁶ Provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia e in caso di epizoozia

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizoozia o infetti.

² Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA³⁴⁷. Occorre eliminare anche i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall'effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati.

³ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro semplice di 2° grado di effettivi sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

⁴ Il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

³⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁴⁷ RS 916.441.22

Art. 123^{b348} Malattia di Newcastle nel pollame da cortile

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d'intesa con l'USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l'altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l'intrusione di altri uccelli.

² In deroga agli articoli 90 e 92 e d'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

- a. l'introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
- b. il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.

³ Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
- b. gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova vengano disinfettate.

⁴ Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell'articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

⁵ Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale.

Art. 123^{c349}**Art. 124³⁵⁰** Malattia di Newcastle nei piccioni

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

² In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato autorizzato dall'USAV.

³ I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell'anello appo-

³⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁴⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

sto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest'ultima.

⁴ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all'uccisione di piccioni prevista dall'articolo 85 capoverso 2 lettera b.

Art. 125³⁵¹ La malattia di Newcastle in altro pollame tenuto in cattività

Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività diversi dal pollame da cortile e dai piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano

Sezione 8: Altre epizootie altamente contagiose

Art. 126 Designazione

Sono considerate come altre epizootie altamente contagiose:

- a.³⁵² ...
- b. la peste bovina;
- c. la peste dei piccoli ruminanti;
- d.³⁵³ ...
- e. la febbre della Valle del Rift;
- f.³⁵⁴ ...
- g. il vaiolo delle pecore e delle capre.

Art. 127 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

In deroga agli articoli 90 e 92, l'USAV può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizootica.

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁵² Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

³⁵³ Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁵⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

Capitolo 3: Epizootie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128³⁵⁵ Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizootie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l'anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280–284).

Art. 129 Accertamento delle cause d'aborto

¹ Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.³⁵⁶

² Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l'estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell'arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un'analisi.³⁵⁷

³ L'analisi comprende:

- a. per i bovini: diarrea virale, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* e rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* e *Chlamydia*;
- c. per i suini: *Brucella suis*, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.³⁵⁸

⁴ Il veterinario dispone l'esame delle placenti espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.³⁵⁹

⁵ Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

Art. 130³⁶⁰

Art. 130a³⁶¹ Analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizootia

¹ Al termine delle misure ordinate per combattere un'epizootia, il veterinario cantonale verifica l'efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica.

³⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

³⁶⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

² D'intesa con l'USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.

Art. 131³⁶² Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LFE sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132 Diagnosi

¹ È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il *Bacillus anthracis*. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

² Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.

Art. 133 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.

Art. 134 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 2° grado;
- b. l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
- c.³⁶³ l'eliminazione degli animali uccisi o periti;
- d. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati;
- f.³⁶⁴ la pastorizzazione del latte.

² Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

³ Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

² Se è diagnosticata la malattia di Aujeszky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.

Art. 136 Diagnosi

¹ È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi *herpes virus suis tipo I* oppure l'agente infettivo.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 137 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 138 Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di Aujeszky.

Art. 139 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

Art. 140 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. la macellazione di animali sospetti o infetti;
- c. la lotta contro i topi e i ratti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 141 Utilizzazione delle carni

Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo le direttive dell'USAV.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142 Diagnosi

¹ L'USAV designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

² Il periodo di incubazione è di 120 giorni.³⁶⁵

Art. 142^a Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.

Art. 143 Obbligo di notifica

¹ Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

² I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

³ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

⁴ Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.

Art. 144 Caso di sospetto

¹ I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° apr. 1999 (RU 1999 1523).

² Il veterinario cantonale stabilisce se:

- a. gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;
- b. gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno dieci giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

³ La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.

Art. 145 Animali sospetti di contaminazione

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

- a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;
- b. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni;
- c. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.

Art. 146 Caso di epizootia

¹ Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

² Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

- a. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;
- b. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;
- c. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.

Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

¹ Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;

- b. i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
- c. chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
- d. i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
- e. i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
- f. gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁶⁷, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;
- g. all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria;
- h. gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
- i. nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

² Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

Art. 148 Provvedimenti collaterali

¹ Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

² Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

³ I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

³⁶⁷ RS 916.441.22

Art. 149 Vaccinazioni

¹ Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del *microchip* o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.³⁶⁸

² Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
- b. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale;
- c. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;
- d. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
- e. l'USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Sezione 5: Brucellosi dei bovini**Art. 150** Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da *Brucella abortus*.

² Se l'epizootia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.

Art. 151 Diagnosi

¹ È diagnosticata la brucellosi bovina quando:

- a.³⁶⁹ l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Brucella abortus* nel materiale d'analisi.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

³⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 152 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 153 Obbligo di notifica

¹ I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la *Brucella abortus* in altri animali domestici e selvatici.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.

Art. 154 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

Art. 155 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
- b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
- c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁷⁰;
- d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- e. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure

³⁷⁰ RS 916.441.22

- b. l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.

Art. 156 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

² La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

³ Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

Art. 157 Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae* e *Mycobacterium tuberculosis*.³⁷¹

² Se è diagnosticata l'epizootia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.

Art. 159 Diagnosi

¹ La tubercolosi è diagnosticata quando:

- a.³⁷² sono messi in evidenza il *Mycobacterium bovis*, il *Mycobacterium caprae* oppure il *Mycobacterium tuberculosis* nel materiale d'analisi;
- b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

² Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 160 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 161 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

² Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

Art. 162 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto risulta invalidato quando:

- a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi;
- b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 163 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

- a.³⁷³ gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
- abis.³⁷⁴ entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
- b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁷⁵ oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere

³⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁷⁵ RS **916.441.22**

effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 164 Eliminazione degli animali infetti o sospetti³⁷⁶

¹ L'eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.³⁷⁷

² Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

Art. 165 Controllo successivo

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Art. 165a³⁷⁸ Tubercolosi negli animali selvatici in libertà

¹ In caso di sospetto di epizootia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti venatori;
- b. ordina l'analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti;
- c. informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.

² In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consultato l'USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti:

- a. ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizootia;
- b. prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
- c. prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l'epizootia.

³ Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.

⁴ Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁵ L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l'UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina

Art. 166 Diagnosi

¹ È diagnosticata la leucosi enzootica bovina (LEB) se l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo.³⁷⁹

² Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla revoca del sequestro.

² ...³⁸⁰

Art. 168 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile un'analisi istologica.

² Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

³ Il sospetto è invalidato quando:

- a. l'analisi istologica non dà risultati sospetti;
- b. l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure
- c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

⁴ In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione;
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

⁵ L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.

³⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁸⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 169 Caso di epizootia

¹ In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
- b.³⁸¹ i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e
- b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.³⁸²

³ Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

**Sezione 8:
Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva****Art. 170** Diagnosi

¹ È diagnosticata la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) se:

- a. l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. viene rilevata la presenza dell'herpesvirus bovino tipo 1.³⁸³

² Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.³⁸⁴

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

³⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 172 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

² Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.

Art. 173 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
- b.³⁸⁵ i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emoserologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 174 Inseminazione artificiale

Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'USAV può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

Sezione 8a:³⁸⁶ Diarrea virale bovina (BVD)**Art. 174a³⁸⁷** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD nei bovini.

² È diagnosticata la BVD se l'esito di un'analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall'USAV è positivo.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche³⁸⁸ riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁸⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 174b³⁸⁹ Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono considerati come riconosciuti indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizootia o di epizootia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione di tutti i sequestri.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di bovini. Esso può inoltre prescrivere l'esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

Art. 174c³⁹⁰ Sospetto di contagio

¹ Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

² In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento delle bovine presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non si può escludere una gravidanza.

³ Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:

- a. risulta non gravida o la gravidanza termina prematuramente;
- b. l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

⁴ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d³⁹¹ Sospetto di epizootia

¹ Vi è sospetto di BVD se:

- a.³⁹² l'esito della prima analisi virologica è stato positivo; oppure
- b. l'esito dell'esame sierologico di un gruppo di bovini nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è stato positivo.

² In caso di sospetto di epizootia, per tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini in questione il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell'inconsistenza del sospetto di epizootia;

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

b. l'esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti.

³ Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrica di bovini interessata.

⁴ Il sospetto viene considerato inconsistente se l'esito dell'esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

Art. 174^{e393} Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini. Ordina inoltre:

- a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
- b. l'individuazione e l'esame virologico della madre dell'animale infetto;
- c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
- d. l'identificazione delle bovine entrate in contatto con l'animale infetto e per le quali non si può escludere una gravidanza;
- e. l'esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
- f. il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
- g. il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo.

² Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali infetti dell'effettivo.

^{2bis} Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un'analisi sierologica di un gruppo di bovini dell'effettivo riguardo alla BVD.³⁹⁴

³ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

³⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 174³⁹⁵ Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto bovini provenienti da aziende riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al mercato.

Art. 174g³⁹⁶ Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 174h e 174j³⁹⁷**Sezione 9:³⁹⁸ Encefalopatie spongiformi trasmissibili****A. Disposizioni comuni****Art. 175³⁹⁹** Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni

¹ La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.⁴⁰⁰

² I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

³ I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'USAV. I processi d'analisi devono essere approvati dall'USAV.⁴⁰¹

³⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁹⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 15 gen. 2013 (RU **2012** 6859, **2013** 203).

³⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.⁴⁰²

Art. 177 Sorveglianza

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

² Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.⁴⁰³

Art. 178 Ricerca

L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179⁴⁰⁴ Sorveglianza

Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall'età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se:

- a. sono morti;
- b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione;
- c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

Art. 179a Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:⁴⁰⁵

- a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE;
- b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.⁴⁰⁶

⁴⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

⁴⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1467).

⁴⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 179b Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se l'analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:⁴⁰⁷

- a.⁴⁰⁸ che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

⁴ Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale non può essere macellato.⁴⁰⁹

⁵ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Art. 179c Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

- a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto;
- b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
 1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione,
 2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;
- c.⁴¹⁰ siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;
- d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;

⁴⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

e.⁴¹¹ siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata in tutti gli animali uccisi della specie bovina dall'età di 24 mesi;

f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

² Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

¹ Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.⁴¹²

^{1bis} Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE⁴¹³ sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

- a. nei bovini di tutte le fasce d'età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere;
- b. nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell'apofisi spinale e delle apofisi trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della *Crista sacralis* mediana e delle ali del sacro.⁴¹⁴

² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l'articolo 22 OESA^{415, 416}

³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁵ Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁴¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴¹³ Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

⁴¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴¹⁵ RS **916.441.22**

⁴¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

C. Scrapie

Art. 180⁴¹⁷ Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un ovino o in un caprino senza sospetto clinico.

Art. 180a Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

⁴ Se l'analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:⁴¹⁸

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

⁵ Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 180 capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.⁴¹⁹

⁶ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

⁴¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 180b⁴²⁰ Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;
- b. l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto;
- c. l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto;
- d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto;
- e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
- f. l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;
- g. l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

² Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

³ Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

⁴ Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 22 capoverso 1 OESA^{421, 422}.

⁵ Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'USAV, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

Art. 180c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

¹ Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:

⁴²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴²¹ RS **916.441.22**

⁴²² Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

- a. il cervello nella scatola cranica;
- b. gli occhi;
- c. il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*).⁴²³

² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OESA⁴²⁴).⁴²⁵ Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁵ Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

¹ Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

² Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

³ Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

Sezione 9a:⁴²⁶ Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182 Diagnosi

¹ È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando

- a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure

⁴²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴²⁴ RS **916.441.22**

⁴²⁵ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 4 dell'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

⁴²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

b. viene messo in evidenza il virus PRRS.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto⁴²⁷

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
 - b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
 - c. i decessi delle scrofe madri aumentano;
 - d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento;
 - e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure
- f.⁴²⁸ per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

² Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un'azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.⁴²⁹

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
- b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
- c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;
- d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;

⁴²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

- e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica;
- f.⁴³⁰ l'analisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

³ La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.⁴³¹

^{3bis} Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo l'inseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.⁴³²

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

Art. 185a⁴³³ Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi all'analisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
- b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

³ Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dell'effettivo infetto.

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
- b. un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

⁵ L'analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

⁶ La definizione del campione rappresentativo per l'analisi di verifica avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.⁴³⁴

⁴³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴³² Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Sezione 10:
Infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e da *Tritrichomonas foetus*⁴³⁵

Art. 186⁴³⁶ Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni genitali bovine causate da *Campylobacter fetus ssp. venerealis* e *Tritrichomonas foetus*.

Art. 187 Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'USAV (art. 51 cpv. 1 lett. e).

Art. 188 Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Art. 189 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

- a. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
- b. sia praticata l'inseminazione artificiale;
- c. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;
- d. sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

² Egli revoca il sequestro:

- a. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo;
- b. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

⁴³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

⁴³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Sezione 10a:⁴³⁷ Besnoitiosi**Art. 189a** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi.

² È diagnosticata la besnoitiosi quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Besnoitia besnoiti* nel materiale analizzato.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e l'analisi di campioni.

Art. 189b Sorveglianza

I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottoposti ad analisi sierologica.

Art. 189c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto è considerato invalidato se l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo interessato ha dato esito negativo.

Art. 189d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. tutti i bovini dell'effettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
- b. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

³ Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati; oppure
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e l'analisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dell'effettivo ha dato esito negativo.

⁴ L'analisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto.

⁴³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da *Brucella melitensis*.

² È accertata la brucellosi ovina o caprina quando:

- a. l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure
- b. è stata messa in evidenza la *Brucella melitensis* nel materiale esaminato.

³ Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.

Art. 191 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.

Art. 192 Obbligo di notifica

¹ I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Art. 193 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'analisi di tutti gli animali.

² Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

Art. 194 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
- b. l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo;
- c. l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;

- d. l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁴³⁸ o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.

Art. 195 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

² La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

³ Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

² È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure
- b. nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di *Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae*.

³ Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 197 Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.

Art. 198 Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 199 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. la macellazione degli animali infetti o sospetti;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Sezione 13: ...

Art. 200 a 203⁴³⁹

Sezione 14:**Epizoozie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva**⁴⁴⁰**Art. 204** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e loro incroci:

- a.⁴⁴¹ morbo coitale maligno (*Trypanosoma equiperdum*);
- b.⁴⁴² ...
- c. anemia infettiva.
- d. morva.

⁴³⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁴⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁴² Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

² L'USAV determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizootie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

Art. 205⁴⁴³ Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 206 Caso di sospetto e di epizootia

¹ In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizootia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

² In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'accertamento epidemiologico;
- c. l'eliminazione degli animali infetti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

^{2bis} In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l'estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell'area circostante l'effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.⁴⁴⁴

³ In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:⁴⁴⁵

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro.

⁴ Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizootia.

⁵ In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

- a. dopo l'eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l'esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
- b. gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell'effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.⁴⁴⁶

⁴⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da *Brucella suis*, *Brucella abortus* e *Brucella melitensis*.

² La brucellosi dei suini è diagnosticata se:

- a. si è accertata la presenza di *Brucella suis*, *abortus* o *melitensis* nel materiale sottoposto ad analisi;
- b. l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

³ Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 208 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 209 Obbligo di notifica

¹ Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di *Brucella suis* riscontrati su tutte le specie animali.

² Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.

Art. 210 Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 211 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
- b. l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
- c. l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizootie da combattere

Sezione 1: In generale

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizootie da combattere ad eccezione della necrosi pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.

Art. 214 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

² Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: *Serovar hardjō*).

³ Le altre disposizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

⁴ Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.

Art. 215 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. l'isolamento degli animali infetti;
- b. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizootia;
- c. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

² Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.

Art. 216 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 3:⁴⁴⁷ Artrite encefalite virale caprina⁴⁴⁸**Art. 217** Diagnosi

¹ È diagnosticata l'artrite encefalite virale caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato esito positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.⁴⁴⁹

² L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'AEC.

³ Il periodo di incubazione è di due anni.

Art. 218 Riconoscimento ufficiale⁴⁵⁰

¹ Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² ...⁴⁵¹

Art. 219 Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
- b. l'immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell'effettivo.

² Il sospetto è considerato confutato se l'analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.

³ Vi è sospetto di contagio da AEC se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

⁴ Il sospetto è considerato confutato se:

⁴⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁴⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁵¹ Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

- a. due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
- b. gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

Art. 220 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica dell'effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

³ Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell'effettivo devono essere sottoposti a un'ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Art. 221 Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222 Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.

Art. 223 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

² Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.

Art. 224 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante;
- b. se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;
- c. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
- d. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

² Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».⁴⁵²

³ Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

⁴ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

- a. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quattro-sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
- b. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

Art. 225 Misure profilattiche del detentore di animali

I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.

⁴⁵² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 226⁴⁵³**Art. 227** Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 5: ...**Art. 228 e 229**⁴⁵⁴**Sezione 6: Ipodermosi****Art. 230** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (*Hypoderma bovis* o *Hypoderma lineatum*).

Art. 231 Lotta

¹ Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

² Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

³ L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.

Art. 232 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti**Art. 233** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da *Brucella ovis*.

² È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la *Brucella ovis*.

⁴⁵³ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁵⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

Art. 234 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

² Le altre prescrizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 235 Lotta

Il Cantone può ordinare che:

- a. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
- b. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
- c. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispungano le necessarie analisi.

Art. 236 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 8:⁴⁵⁵ Paratubercolosi**Art. 236^{a456}** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratubercolosi negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, nei bufali e nei camelidi del nuovo mondo, nonché nei ruminanti tenuti in parchi.

Art. 237 Diagnosi e prelievo di campioni

¹ La paratubercolosi è diagnosticata quando sono presenti sintomi clinici di un'infezione oppure cambiamenti anatomo-patologici e quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 237^a Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.

⁴⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

² Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.

³ Le altre disposizioni sull'obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 238 Caso di sospetto

¹ Se, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d'intesa con il veterinario cantonale, un'analisi finalizzata alla messa in evidenza dell'agente infettivo.

² Qualora, a seguito di un'analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l'analisi clinica dell'animale sospetto.

³ In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- a.⁴⁵⁷ l'animale sospetto sia isolato e sottoposto al divieto di trasferimento;
- b.⁴⁵⁸ i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto e si trovano ancora nell'effettivo vengano sottoposti a divieto di trasferimento;
- c. il latte dell'animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁴⁵⁹.

⁴ Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:

- a. se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1;
- b. se l'analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.

Art. 238a Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali contaminata. Ordina inoltre che:

- a.⁴⁶⁰ gli animali infetti siano isolati, uccisi ed eliminati;
- a^{bis}.⁴⁶¹ i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di epizootia e si trovano ancora nell'effettivo vengano isolati e macellati al più tardi entro un'età di 12 mesi;
- b. gli animali dell'effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica;

⁴⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁴⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁴⁵⁹ RS 916.441.22

⁴⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁴⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

- c. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁴⁶²;
- d. le stalle siano pulite e disinfettate.

^{1bis} Per gli animali di cui al capoverso 1 lettera a^{bis} il veterinario cantonale ordina un divieto di trasferimento fino alla loro macellazione.⁴⁶³

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro di cui al capoverso 1 dopo che:⁴⁶⁴

- a. l'analisi clinica si è conclusa senza individuare nessun animale sospetto; e
- b.⁴⁶⁵ gli animali infetti sono stati uccisi ed eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

Art. 239 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 8a:⁴⁶⁶

Febbre catarrale ovina e malattia emorragica epizootica⁴⁶⁷

Art. 239a⁴⁶⁸ In generale

¹ Sono considerati ricettivi della febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e della malattia emorragica epizootica (EHD) tutti i ruminanti e i camelidi.

² La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina.

³ La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD.

Art. 239b Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:⁴⁶⁹

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;

⁴⁶² RS **916.441.22**

⁴⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

⁴⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

- b.⁴⁷⁰ per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della febbre catarrale ovina e della EHD.

Art. 239c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia di febbre catarrale ovina o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Ordina inoltre:⁴⁷¹

- a.⁴⁷² a seconda della situazione iniziale: l'esame degli animali sospettati di avere i virus della febbre catarrale ovina e della EHD o uno dei due agenti infettivi;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

³ L'USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.⁴⁷³

Art. 239d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:⁴⁷⁴

- a. l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:⁴⁷⁵

- a. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b.⁴⁷⁶ sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l'epizootia constatata.

⁴⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239^e477 Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD

¹ La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare. Revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della febbre catarrale ovina o dell'EHD presso animali ricettivi.

³ Stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.

Art. 239^f Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.⁴⁷⁸

² Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

Art. 239^g479 Vaccinazioni

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

Art. 239^h480 Indennità

¹ Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere b–d LFE non sono indennizzate.

² ...⁴⁸¹

⁴⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 395).

⁴⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da *Taylorella equigenitalis*.

² È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la *Taylorella equigenitalis*. L'USAV può permettere altri metodi d'analisi.

Art. 241 Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di *Taylorella equigenitalis*, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.

Art. 242 Sorveglianza

¹ I detentori di animali da allevamento devono:

- a. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
- b. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
- c. sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

² I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

³ In presenza di un accresciuto pericolo di epizootia:

- a. l'USAV può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
- b. il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.

Art. 243 Caso di sospetto e di epizootia

¹ In caso di sospetto o di epizootia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
- b. il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

² Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

- a. gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;

- b. gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;
- c. le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

³ Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

⁴ Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.

Art. 244 Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Sezione 9a:⁴⁸²

Encefalomieliti equine: encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese

Art. 244a Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci.

² Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno delle encefalomieliti equine.

³ L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

⁴ L'USAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

Art. 244c Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica su un animale è positivo; oppure

⁴⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

² In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 244d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'accertamento epidemiologico;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- c. ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dell'epizootia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dell'effettivo interessato o la protezione dell'effettivo dalle zanzare vettrici.

³ In caso di diagnosi di encefalomielite venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre l'eliminazione degli animali infetti.

⁴ Egli revoca il sequestro quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per l'uomo o per altri animali.

Art. 244e Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 10:⁴⁸³ Polmoniti dei suini

A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Art. 245a Diagnosi

¹ È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se:

- a. l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e
- b. i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni.

⁴⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

¹ I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente.

² I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica.

³ La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

Art. 245d Sospetto di epizoozia

¹ Vi è sospetto di PE se:

- a. si manifestano sintomi clinici di PE;
- b. all'atto dell'ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
- c. la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;
- d. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizoozia.

² In caso di sospetto di epizoozia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

³ Il sospetto è considerato inconsistente se l'esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell'effettivo:
 1. per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell'effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
 2. le stalle dell'effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;

- b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

² Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

³ Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l'immediata macellazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

⁵ Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.

Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari

I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare all'attuazione dei provvedimenti sanitari e alla sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite enzootica.

Art. 245h Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

B. Actinobacilloso

Art. 246 Diagnosi

È diagnosticata l'actinobacilloso (APP) se viene accertato che vi sono suini malati a causa di un'infezione di *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Art. 247 Sospetto di epizootia

¹ In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra

gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

² Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
- b. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
- c. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

- a. la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
- b. nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.

Art. 248a Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro l'APP sono vietate.

Art. 249 Indennità

Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (*ornitosi-psittacosi*).

Art. 251⁴⁸⁴ Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.

Art. 252 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.

Art. 253 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 2° grado;
- b. l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
- c. l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari;
- d. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
- e. l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

² Egli revoca il sequestro:

- a. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
- b. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

Art. 254 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

⁴⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Sezione 12:⁴⁸⁵ **Infezione del pollame da *Salmonella***⁴⁸⁶**Art. 255** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da *Salmonella* spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:⁴⁸⁷

- a. animali d'allevamento della specie *Gallus gallus* per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento);
- b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
- c.⁴⁸⁸ animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso).
- d.⁴⁸⁹ ...

² Un'infezione da *Salmonella* è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.⁴⁹⁰

³ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'USAV definisce i sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.⁴⁹¹

Art. 256⁴⁹²**Art. 257**⁴⁹³ Aziende detentrici di pollame da sorvegliare

Le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni devono essere sottoposte ad analisi per la ricerca di infezioni da *Salmonella*:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrici di pollame comprende più di 250 posti;
- b. galline ovaiole: se l'azienda detentrici di pollame comprende più di 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrici di pollame è superiore a 333 m²;

⁴⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁸⁸ In vigore dal 1° gen. 2008.

⁴⁸⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁹² Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

- d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrici di pollame è superiore a 200 m².

Art. 257a⁴⁹⁴ Prelievi di campioni da parte degli avicoltori

¹ Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l'avicolto preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di:

- a. animali da allevamento:
1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
 2. all'età di 4–5 settimane,
 3. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso al più tardi 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
 4. ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione;
- b. galline ovaiole:
1. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
 2. ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta tra la 22^a e la 26^a settimana di vita;
- c. animali da ingrasso: a partire da 3 settimane prima della macellazione.

² L'avicolto deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrici di animali.

³ In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell'incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all'interno del Paese. L'analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.

⁴ In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di campioni una volta l'anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

Art. 257b⁴⁹⁵ Prelievi dei campioni da parte del servizio veterinario

¹ Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:

- a. animali da allevamento: due volte l'anno da ogni effettivo di un'azienda detentrici di pollame durante il periodo della deposizione;
- b. galline ovaiole: una volta l'anno da almeno un effettivo di un'azienda detentrici di pollame durante il periodo della deposizione;
- c. animali da ingrasso: una volta l'anno da un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di pollame di cui all'articolo 257 lettere c e d.

² Il prelievo di campioni di cui al capoverso 1 lettera c può essere effettuato a partire da 3 settimane prima della macellazione.

⁴⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁴⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 258 Prelievo di campioni ed analisi

¹ I campioni devono essere inviati per l'analisi in un laboratorio riconosciuto dall'USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l'articolo 18b.⁴⁹⁶

1bis⁴⁹⁷

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

³ Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.⁴⁹⁸

Art. 259 Caso di sospetto

¹ Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

- a.⁴⁹⁹ in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di *Salmonella* di cui all'articolo 255 capoverso 3;
- b.⁵⁰⁰ l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure
- c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

² In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da *Salmonella*.

³ Il sospetto di un'infezione da *Salmonella* è considerato invalidato quando nel materiale d'analisi di cui al capoverso 2 non si riscontra alcun agente patogeno.⁵⁰¹

Art. 260 Caso di epizoozia

¹ In caso di accertamento di sierotipi di *Salmonella* di cui all'articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:⁵⁰²

- a. l'effettivo infetto sia macellato o ucciso;
- b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6

⁴⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018 (RU **2018** 2069). Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁴⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁵⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

OESA⁵⁰³ oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;

- c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA;
- d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

³ ...⁵⁰⁴

Art. 260a⁵⁰⁵ Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizootia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all'articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.

Art. 261 Indennità

Le perdite di animali causate da un'infezione da *Salmonella* spp. non sono indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

² È diagnosticata la LTI qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure
- b. il virus della LTI (*Herpesvirus*) sia stato messo in evidenza.

³ Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 263 Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.

⁵⁰³ RS **916.441.22**

⁵⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁵⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 264 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

² Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Art. 264a⁵⁰⁶ Trasferimento delle uova da cova

¹ Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all'articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto;
- b. l'uccisione e l'eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l'agente patogeno;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- d. il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall'effettivo sequestrato;
- e. il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
- f. l'eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
- g. la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.

² Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.

³ Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l'agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.

⁴ Il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

Art. 265 Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

⁵⁰⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.

Art. 267 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati;
- c. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

² In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

- a. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
- b. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
- c. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

³ I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Art. 268 Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269⁵⁰⁷ Diagnosi

È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del *Paenibacillus larvae* nelle covate malate.

⁵⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Art. 270⁵⁰⁸ Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiai in via a un laboratorio il materiale d'analisi per la messa in evidenza del *Paenibacillus larvae*.

Art. 271 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiai;
- b.⁵⁰⁹ la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiai;
- c.⁵¹⁰ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- d.⁵¹¹ il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiai;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili

^{1bis} Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiai, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.⁵¹²

² Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:⁵¹³

- a.⁵¹⁴ sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b.⁵¹⁵ il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.

⁵⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵¹² Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

- c. l'ispettore degli apicoltori effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

³ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
- b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

⁴ Gli apicoltori ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apicoltori.⁵¹⁶

Art. 271a⁵¹⁷ Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizootia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 272⁵¹⁸ Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273⁵¹⁹ Lotta

¹ In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apicoltori infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apicoltori;
- b. il divieto di trasferire le api e i favi;
- c. la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apicoltori;

⁵¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁵¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

- d.⁵²⁰ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.
- ² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
- ³ Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:
- a.⁵²¹ sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b.⁵²² il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.
- ⁴ L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.
- ⁵ L'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.
- ⁶ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
- b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.
- ⁷ Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

Art. 273a⁵²³ Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

⁵²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵²³ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

Art. 274⁵²⁴ Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 17:⁵²⁵**Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*)****Art. 274a** Campo d'applicazione, diagnosi e scopo

¹ Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in una colonia di api o in un nido di bombi detenuti dall'uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare si manifesti in un'azienda apicola.

² È diagnosticata l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti di *Aethina tumida*.

³ Nel caso di un'infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell'alveare, nel caso di un'infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell'infestazione.

Art. 274b Caso di sospetto

Si sospetta un'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando in una colonia di api, in un nido di bombi o in un'azienda apicola si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l'azienda sospetta.

² Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l'azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che:

⁵²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁵²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

- a. le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli dell'azienda infetta non vengano trasferiti e le colonie di api oppure i nidi di bombi vengano distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- b. le attrezzature apistiche usate, il miele in favo, i sottoprodotti apicoli e gli altri oggetti che potrebbero essere venuti a contatto con il piccolo coleottero dell'alveare vengano distrutti o puliti e disinfestati immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- c. l'apiario nonché tutti i locali e tutte le apparecchiature dell'azienda infetta vengano puliti e disinfestati secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- d. il suolo nell'ambiente circostante l'apiario o il nido di bombi infestato venga trattato secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- e.⁵²⁶ nell'azienda infetta venga creata una colonia sentinella, regolarmente controllata dall'ispettore degli apiari.

² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale stabilisce una zona di protezione e di sorveglianza. Di regola la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all'azienda apicola o al nido di bombi infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Per delimitare tali zone, occorre tenere conto delle peculiarità geografiche, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

³ Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:

- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 sono stati adottati; e
- b. dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione (art. 274e cpv. 5) non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettere a, d ed e l'USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati, al trattamento del suolo e alla creazione di una colonia sentinella se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare.⁵²⁷

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

¹ Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l'offerta, il trasferimento nonché l'introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati.

² Il veterinario cantonale può autorizzare il trasporto di api e di bombi all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza e l'introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione

⁵²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁵²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza prendendo le misure preventive necessarie.

³ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l'ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell'alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l'infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

⁴ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l'ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L'USAV fissa in prescrizioni tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

⁵ La primavera successiva alla comparsa dell'epizootia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l'anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell'ispettore degli apiari.

Art. 274f Prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274g Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Capitolo 5: Epizootie degli animali acquatici⁵²⁸

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 e 276⁵²⁹

Art. 277⁵³⁰ Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le malattie degli animali acquatici è il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna.

⁵²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵²⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 278 Prelievo di campioni e analisi

L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.

Art. 279 Collaborazione

¹ Nella lotta alle epizoozie degli animali acquatici l'USAV collabora con l'UFAM.⁵³¹

² I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2:**Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi⁵³²****Art. 280⁵³³** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l'anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) dei pesci.

² Sono considerate specie ittiche ricettive:

- a. alla IHN: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
- b. alla VHS: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
- c. alla ISA: in particolare il salmone dell'Atlantico (*Salmo salar*), la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la trota (*Salmo trutta* spp.).

³ Sono diagnosticate IHN, VHS e ISA se nel materiale analizzato viene rilevata la presenza degli agenti patogeni.

Art. 281 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura sospetta di epizoozia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre:⁵³⁴

⁵³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

- a. l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁵³⁵;
 - b.⁵³⁶ l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.
- ² Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.

Art. 282⁵³⁷ Caso di epizootia in un'azienda di acquacoltura

¹ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un'azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda infetta. Ordina inoltre:

- a. che tutti i pesci dell'azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
- b. che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell'epizootia nelle acque pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella misura in cui le condizioni lo permettano, e l'acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria;
- c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OSOA⁵³⁸;
- d. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell'abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell'azienda;
- e. che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l'azienda.

² Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell'epizootia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:

- a. l'uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
- b. il blocco del flusso e deflusso idrico dell'azienda;
- c. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:
 1. non sono infetti,
 2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e
 3. sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizootia;

⁵³⁵ RS 916.441.22

⁵³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁵³⁸ RS 916.441.22

- d. il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili.

³ Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l'estensione in funzione del rischio di diffusione dell'epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell'azienda di acquacoltura.

Art. 282a⁵³⁹ Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Per la zona di protezione il veterinario cantonale ordina:

- a. l'analisi:
 1. di tutte le aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,
 2. di tutte le acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;
- b. il controllo mensile di tutte le aziende per cui l'analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

² Nella zona di sorveglianza ordina un'analisi a campione delle acque e delle aziende di cui al capoverso 1 lettera a.

³ I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono essere trasferiti dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un'azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione non infetto di un'azienda infetta separato dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizoozia.

Art. 282b⁵⁴⁰ Svolgimento ed esecuzione dei provvedimenti

L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento e all'esecuzione dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 282c⁵⁴¹ Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell'azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un'azienda per i seguenti periodi:

- a. in caso di comparsa di IHN o VHS: sei settimane;
- b. in caso di comparsa di ISA: tre mesi.

² In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un'azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per

⁵³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l'eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.

³ Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell'azienda o dell'impianto di detenzione in questione.

⁴ Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.

⁵ Se l'analisi dell'azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all'articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

Art. 282d⁵⁴² Caso di epizootia nei pesci che vivono allo stato libero

In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale ordina, d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla pesca, i provvedimenti necessari a evitare la propagazione dell'epizootia.

Art. 283⁵⁴³ Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro IHN, VHS e ISA sono vietate.

Art. 284 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: ...

Art. 285 a 287⁵⁴⁴

Sezione 4: Peste dei gamberi

Art. 288 Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la *Aphanomyces astaci*.

Art. 289 Lotta

¹ In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

⁵⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

⁵⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁴⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

² Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:

- a. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
- b. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁵⁴⁵.

³ Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizootie da sorvegliare

Art. 291

¹ I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apicoltori, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizootie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.⁵⁴⁶

² L'USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

^{2bis} Le perdite di animali dovute a epizootie da sorvegliare non sono indennizzate.⁵⁴⁷

³ L'USAV può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizootia non elencata negli articoli 2–4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.⁵⁴⁸

Capitolo 7:⁵⁴⁹ Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Art. 291a Sorveglianza delle zoonosi

¹ Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

- a. la brucellosi;

⁵⁴⁵ RS **916.441.22**

⁵⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- b. la campilobatteriosi;
- c. l'echinococcosi;
- d. la listeriosi;
- e. la salmonellosi;
- f. la trichinellosi;
- g. la tubercolosi causata dal *Mycobacterium bovis*;
- h. *Escherichia coli* produttori di verotossine.

² L'USAV sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

Art. 291b Valutazione del rischio

¹ In collaborazione con l'UFSP⁵⁵⁰ e l'UFAG, l'USAV registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

² Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti:

- a. presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
- b. conseguenze per la salute pubblica;
- c. ripercussioni economiche;
- d. andamento epidemiologico.

Art. 291c Svolgimento della sorveglianza

¹ La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare:

- a. produzione primaria;
- b. produzione di derrate alimentari;
- c. produzione di alimenti per animali.

² Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari.

³ Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Art. 291d⁵⁵¹ Sorveglianza dell'antibioticoresistenza

¹ In collaborazione con l'UFSP e l'UFAG, l'USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli

⁵⁵⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

² La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa:

- a. sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c; e
- b. sull'analisi del materiale diagnostico d'analisi.

³ Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni.

Art. 291e Rapporto sulle zoonosi

L'USAV redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con l'UFSP, l'UFAG e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292 Vigilanza

¹ La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

² L'USAV può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.⁵⁵²

³ Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'USAV.⁵⁵³

⁴ L'USAV comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.⁵⁵⁴

⁵⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

Art. 292a⁵⁵⁵ Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁵⁵⁶ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.⁵⁵⁷

1bis ...⁵⁵⁸

2 ...⁵⁵⁹

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai controlli presso le aziende detentrici di animali da reddito.⁵⁶⁰

Art. 293 Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi⁵⁶¹

¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.⁵⁶²

² Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.

Art. 294 Competenze degli organi della polizia epizootica

¹ Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della LEF⁵⁶³ e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

³ Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

⁵⁵⁵ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli (RU **2007** 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁵⁵⁶ RS **817.032**

⁵⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2441).

⁵⁵⁸ Introdotto dall'all. 3 n. 5 dell'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU **2013** 3867). Abrogato dall'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2441).

⁵⁵⁹ Abrogato dall'all. 4 n. 8 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 2441).

⁵⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵⁶³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni

¹ Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.⁵⁶⁴

² I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

³ I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

⁴ L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.

Art. 295a⁵⁶⁵ Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta nonché operatori turistici

¹ In caso di comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all'estero l'USAV può obbligare le seguenti imprese a informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell'epizoozia:

- a. imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 o un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2009⁵⁶⁶ sul trasporto di viaggiatori;
- b. gestori di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e aree di sosta;
- c. operatori turistici che offrono viaggi nelle zone infette interessate.

² Le imprese forniscono informazioni mediante manifesti o fogli informativi distribuiti ai viaggiatori.

³ L'USAV determina le imprese interessate, il contenuto e la durata delle informazioni. Esso armonizza i provvedimenti con gli obblighi di cui all'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁶⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Esso mette a disposizione il materiale informativo.

Art. 296 Assistenza amministrativa

¹ I Cantoni forniscono all'USAV l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

⁵⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁶⁶ RS **745.1**

⁵⁶⁷ RS **0.916.026.81**

² I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizootie.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297 Esecuzione all'interno del Paese

¹ L'USAV adempie i seguenti compiti:

a.⁵⁶⁸ ...

b.⁵⁶⁹ designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizootie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizootie e della sorveglianza del grado di resistenza;

c.⁵⁷⁰ emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizootie;

c^{bis}.⁵⁷¹ stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;

d. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;

e.⁵⁷² approva i programmi di lotta elaborati dalle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizootie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

² L'USAV è inoltre competente per:

a. dichiarare indenni da epizootia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizootia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;

b. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizootia minaccia di diffondersi pericolosamente;

c. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizootologica;

d. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizootie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;

⁵⁶⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

⁵⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵⁷¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁵⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- e.⁵⁷³ stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie;
- f.⁵⁷⁴ affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell'Amministrazione federale compiti di ricerca nell'ambito delle epizoozie;
- g.⁵⁷⁵ ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall'estero.

Art. 298⁵⁷⁶**Art. 299** Esecuzione nell'esercito

¹ Gli organi militari notificano senza indugio all'USAV e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizoozia negli animali dell'esercito.

² Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955⁵⁷⁷ concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Capitolo 3: Cantone**Art. 300** Veterinario cantonale

¹ Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

² ...⁵⁷⁸

Art. 301 Compiti del veterinario cantonale

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti:⁵⁷⁹

- a. sorveglianza l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;

⁵⁷³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁵⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2021** 219).

⁵⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁵⁷⁷ RS **510.35**

⁵⁷⁸ Abrogato dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁵⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

- b. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;
- c. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
- d.⁵⁸⁰ sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l'esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l'articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
- dbis.⁵⁸¹ ordina le misure necessarie all'identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizootie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali trasmissibili ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LFE;
- e. sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
- f. raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizootie;
- g. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
- h. provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizootie;
- i.⁵⁸² autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio del seme, le unità di trasferimento embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali. L'USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche;
- j.⁵⁸³ registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'azienda e le attività autorizzate.

² I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

Art. 301a⁵⁸⁴ Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizootia

Nell'ambito della lotta contro un'epizootia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizootia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall'epizootia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d'esecuzione per la gestione dei casi di epizootia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

⁵⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁵⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU **2007** 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁸³ Introdotta dall'all. 3 n. II 8 dell'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁵⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 302 Veterinario ufficiale

¹ Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

^{1bis} Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.⁵⁸⁵

² Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:

- a. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE⁵⁸⁶ e dalle relative disposizioni d'esecuzione;
- b. rilascia i certificati veterinari ufficiali;
- c. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

³ I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:

- a. nel campo della protezione degli animali;
- b. in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992⁵⁸⁷ sulle derrate alimentari;
- c.⁵⁸⁸ ...

⁴ ...⁵⁸⁹

Art. 303⁵⁹⁰ Controlli nei macelli

Il DFI disciplina:

- a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e
- b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

⁵⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵⁸⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

⁵⁸⁷ [RU **1995** 1469, **1996** 1725 all. n. 3, **1998** 3033 all. n. 5, **2001** 2790 all. n. 5, **2002** 775, **2003** 4803 all. n. 6, **2004** 3553, **2005** 971, **2006** 2197 all. n. 94 2363 n. II, **2008** 785, **2011** 5227 n. I 2.8, **2013** 3095 all. 1 n. 3. RU **2017** 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS **817.0**).

⁵⁸⁸ Abrogata dall'all. 3 n. 3 dell'O del 18 ago. 2004 sui medicinali veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU **2004** 4057).

⁵⁸⁹ Abrogato dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁵⁹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 4 dell'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 1847).

Art. 304⁵⁹¹**Art. 305**⁵⁹²**Art. 306 e 307**⁵⁹³**Art. 308** Ispettore degli apiari

I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.

Art. 309 Compiti dell'ispettore degli apiari

¹ L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizootie delle api.

2 ...⁵⁹⁴

3 ...⁵⁹⁵

Art. 310⁵⁹⁶ Attestato di capacità degli ispettori degli apiari

Gli ispettori degli apiari devono disporre di un attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti secondo l'ordinanza del 16 novembre 2011⁵⁹⁷ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Art. 311⁵⁹⁸

⁵⁹¹ Abrogati dall'all. 2 n. 5 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

⁵⁹² Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

⁵⁹³ Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

⁵⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁵⁹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

⁵⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

⁵⁹⁷ RS 916.402

⁵⁹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312⁵⁹⁹ Condizioni per il riconoscimento

¹ Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶⁰⁰ sull'impiego confinato.

² Un laboratorio è riconosciuto se:

- a. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizootie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁶⁰¹ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b.⁶⁰² nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizootie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
- c. ha sede e svolge le analisi in Svizzera;
- d. adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
- e.⁶⁰³ è collegato al sistema d'informazione per i risultati dei controlli e delle analisi secondo l'ordinanza del 27 aprile 2022⁶⁰⁴ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

³ Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizootie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.

⁴ Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.

⁵ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizootie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'USAV.

⁵⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁶⁰⁰ RS **814.912**

⁶⁰¹ RS **946.512**

⁶⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁶⁰³ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 8 dell'O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 272).

⁶⁰⁴ RS **916.408**

Art. 312a⁶⁰⁵ Laboratori nazionali di riferimento

Ai laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all'articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere b e d.

Art. 312b⁶⁰⁶ Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

¹ La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all'USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizootie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;
- b. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
- c. le epizootie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;
- d. la prova dell'accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature⁶⁰⁷.

² Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

³ L'USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶⁰⁸ sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.

⁴ L'USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.

⁵ Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all'USAV.

⁶ L'USAV può revocare il riconoscimento se:

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;
- b. la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l'articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
- c. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
- d. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

⁶⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁶⁰⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁶⁰⁷ Il testo della norma menzionata può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁶⁰⁸ RS **814.912**

Art. 312⁶⁰⁹ Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV

¹ I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

² Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

- a. la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
- b. i risultati di queste analisi;
- c. il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali.

³ L'USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un'analisi, l'incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l'incarico può essere impartito a un laboratorio all'estero.

⁴ Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.

⁵ L'USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

Capitolo 5: Tasse**Art. 313**⁶¹⁰

Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell'USAV, come esami, analisi, autorizzazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985⁶¹¹ sulle tasse dell'USAV.

⁶⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁶¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁶¹¹ RS **916.472**

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

1. *L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 1967⁶¹² sulle epizootie è abrogata.*

2. ...⁶¹³

Art. 315⁶¹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

I laboratori che sono riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 ottobre 2015 devono adempiere i requisiti per quanto riguarda il loro direttore (art. 312 cpv. 3) a partire dal 1° dicembre 2020.

Art. 315a⁶¹⁵

Art. 315b⁶¹⁶

Art. 315c⁶¹⁷

Art. 315d⁶¹⁸

Art. 315e⁶¹⁹

Art. 315f⁶²⁰ Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

¹ I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi

⁶¹² [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373].

⁶¹³ Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 3716.

⁶¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶¹⁶ Introdotto dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali (RU 1999 2622). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁶²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

² I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un *microchip* che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del *microchip* o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

³ I *microchip* che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

Art. 315g⁶²¹ Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

¹ Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante *microchip*.

² Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

Art. 316 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

² L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

⁶²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

Indice**Titolo primo: Oggetto, epizootie e scopo della lotta**

Oggetto	Art. 1
Epizootie altamente contagiose	Art. 2
Epizootie da eradicare	Art. 3
Epizootie da combattere	Art. 4
Epizootie da sorvegliare	Art. 5
Definizioni e abbreviature	Art. 6

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni**Capitolo 1: Animali****Sezione 1: Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa**

Registrazione	Art. 7
Dati sugli animali ad unghia fessa	Art. 8
<i>Abrogato</i>	Art. 9
Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa	Art. 10
<i>Abrogato</i>	Art. 11
Rilascio del certificato d'accompagnamento	Art. 12
Validità del certificato d'accompagnamento	Art. 12a
Consultazione e conservazione	Art. 13
Annunci relativi al traffico di animali	Art. 14
Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa	Art. 15

Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi

Identificazione degli equidi	Art. 15a
<i>Abrogato</i>	Art. 15b
Passaporto per equide	Art. 15c
Contenuto del passaporto per equide	Art. 15d
Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide	Art. 15d ^{bis}
Obblighi di notifica	Art. 15e
Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero	Art. 15f

Sezione 2: Identificazione e registrazione dei cani

Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane	Art. 16
Identificazione dei cani	Art. 17
Microchip per l'identificazione.....	Art. 17a
Verifica dell'identificazione per i cani importati	Art. 17b
Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario.....	Art. 17c
Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane	Art. 17d
Registrazione di dati da parte dell'autorità competente	Art. 17e
Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani.....	Art. 17f
Registrazione di altri dati.....	Art. 17g
Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento.....	Art. 17h
Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione	Art. 17i
Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate	Art. 17j
Assegnazione dei diritti di accesso	Art. 17k
Conservazione dei dati.....	Art. 17l
Governo elettronico	Art. 17m
Registri cantonali dei cani	Art. 18

Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici di animali e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali

Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari	Art. 18a
Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame	Art. 18b
Identificazione dei pappagalli	Art. 19
Identificazione di apiari e notifica del trasferimento.....	Art. 19a

Sezione 3: Controllo degli effettivi di pollame, pappagalli e colonie di api

.....	Art. 20
-------	---------

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura

Registrazione di aziende di acquacoltura	Art. 21
Controllo degli effettivi e altri obblighi	Art. 22
Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura	Art. 23

Sezione 4: Trasporto di animali

<i>Abrogato</i>	Art. 24
Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali.....	Art. 25
Sorveglianza del trasporto di animali.....	Art. 26

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

In generale	Art. 27
Sorveglianza	Art. 28
Controllo del traffico di animali.....	Art. 29
Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali	Art. 30
Procedimento in caso di epizootia.....	Art. 31

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Estivazione e svernamento.....	Art. 32
Mandre transumanti.....	Art. 33

Sezione 7: Commercio di bestiame

Patente per il commercio di bestiame	Art. 34
Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame.....	Art. 35
Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame	Art. 36
Obblighi dei commercianti di bestiame	Art. 37
Requisiti delle stalle.....	Art. 37a
Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale.....	Art. 37b

Sezione 8: Macelli

Requisiti per i macelli.....	Art. 38
------------------------------	---------

Sezione 9: Tassa di macellazione

.....	Art. 38a
-------	----------

Capitolo 2: Materie animali**Sezione 1: Miele**

.....	Art. 39
-------	---------

Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale	Art. 40
<i>Abrogati</i>	Art. 41 a 46
Sottoprodotti della trasformazione del latte	Art. 47

Sezione 3: Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali

Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie.....	Art. 48
Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali.....	Art. 49

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

.....	Art. 50
-------	---------

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Competenze	Art. 51
Autorizzazione per l'inseminazione artificiale	Art. 51a
Raccolta e preparazione del seme	Art. 52
Esecuzione dell'inseminazione artificiale.....	Art. 53
Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme	Art. 54
Controllo.....	Art. 55
Obbligo di autorizzazione.....	Art. 55a

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Competenze	Art. 56
Esecuzione del trasferimento di embrioni.....	Art. 57
Controllo.....	Art. 58
Obbligo di autorizzazione.....	Art. 58a

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Obblighi dei detentori di animali	Art. 59
Obblighi supplementari dei macelli	Art. 59a

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Campo d'applicazione	Art. 60
Obbligo di notifica.....	Art. 61
Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario.....	Art. 62
Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica	Art. 63
Primi provvedimenti del veterinario cantonale	Art. 64

Rapporto sulle epizootie e notifica dei risultati dei controlli.....	Art. 65
<i>Abrogato</i>	Art. 65a
<i>Abrogato</i>	Art. 65b
Sezione 3: Provvedimenti di sequestro	
Principi generali.....	Art. 66
Isolamento	Art. 67
Quarantena.....	Art. 68
Divieto di trasferimento	Art. 68a
Sequestro semplice di 1° grado.....	Art. 69
Sequestro semplice di 2° grado.....	Art. 70
Sequestro rinforzato.....	Art. 71
Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro.....	Art. 72
Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione	
Principi	Art. 73
Competenze	Art. 74
Sezione 5: Indennità per perdite di animali	
Stima ufficiale.....	Art. 75
Prestazioni supplementari	Art. 76
Sezione 6: Programma nazionale di sorveglianza	
.....	Art. 76a
Capitolo 2: Epizootie altamente contagiose	
Sezione 1: Disposizioni comuni	
Campo d'applicazione	Art. 77
Stato sanitario	Art. 78
Coordinamento e stato maggiore di consulenza.....	Art. 79
Diagnostica	Art. 80
Vaccinazioni	Art. 81
Obbligo di notifica.....	Art. 82
Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizootia	Art. 83
Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto	Art. 84
Caso di epizootia	Art. 85
Accertamenti epidemiologici e rapporti.....	Art. 86
Informazione.....	Art. 87
Zone di protezione e di sorveglianza	Art. 88
Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza	Art. 89

Movimento di animali nella zona di protezione.....	Art. 90
Movimento di persone nella zona di protezione	Art. 91
Movimento di animali nella zona di sorveglianza	Art. 92
Macellazione.....	Art. 93
Abrogazione dei provvedimenti di sequestro.....	Art. 94
Disciplinamento di casi particolari	Art. 95
Situazioni d'emergenza	Art. 96
Documentazione per le situazioni d'emergenza e prescrizioni relative all'equipaggiamento.....	Art. 97
Indennità per perdite di animali	Art. 98

Sezione 2: Afta epizootica

In generale	Art. 99
Provvedimenti di sequestro.....	Art. 100
Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro.....	Art. 101
Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza	Art. 102
Revoca dei provvedimenti di sequestro	Art. 103

Sezione 3: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 104 e 105
-----------------------	----------------

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

In generale	Art. 106
Zona di sorveglianza.....	Art. 107
Caso di sospetto.....	Art. 108
Caso di epizoozia.....	Art. 109
Revoca dei provvedimenti di sequestro	Art. 110
Accertamenti epidemiologici.....	Art. 111

Sezione 4a: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)

In generale	Art. 111a
Sorveglianza	Art. 111b
Vaccinazioni.....	Art. 111c
Caso di sospetto.....	Art. 111d
Caso di epizoozia.....	Art. 111e
<i>Abrogati</i>	Art. 111f e 111g

Sezione 5: Peste equina

In generale	Art. 112
-------------------	----------

Sorveglianza	Art. 112a
Caso di sospetto	Art. 112b
Caso di epizootia	Art. 112c
Zona delimitata a causa della peste equina	Art. 112d
Periodi e territori privi di vettori	Art. 112e
Vaccinazioni	Art. 112f
<i>Abrogati</i>	Art. 113 a 115

Sezione 6: Peste suina africana e classica

In generale	Art. 116
Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne.....	Art. 117
Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana.....	Art. 118
Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica	Art. 118a
Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza	Art. 119
Reintroduzione di animali.....	Art. 120
Peste suina dei cinghiali in libertà.....	Art. 121

Sezione 7: Malattie virali del pollame

A. Influenza aviaria

In generale	Art. 122
Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: provvedimenti nell'effettivo	Art. 122a
Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza.....	Art. 122b
Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza	Art. 122c
Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: ulteriori provvedimenti	Art. 122d
Influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività	Art. 122e
Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.....	Art. 122f

B. Malattia di Newcastle

In generale	Art. 123
-------------------	----------

Provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia e in caso di epizoozia.....	Art. 123a
Malattia di Newcastle nel pollame da cortile.....	Art. 123b
<i>Abrogato</i>	Art. 123c
Malattia di Newcastle nei piccioni.....	Art. 124
La malattia di Newcastle in altro pollame tenuto in cattività.....	Art. 125

Sezione 8: Altre epizoozie altamente contagiose

Designazione.....	Art. 126
Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza.....	Art. 127

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Campo d'applicazione.....	Art. 128
Accertamento delle cause d'aborto.....	Art. 129
<i>Abrogati</i>	Art. 130
Analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizoozia.....	Art. 130a
Indennità.....	Art. 131

Sezione 2: Carbonchio ematico

Diagnosi.....	Art. 132
Obbligo di notifica.....	Art. 133
Caso di epizoozia.....	Art. 134

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Campo d'applicazione.....	Art. 135
Diagnosi.....	Art. 136
Riconoscimento ufficiale.....	Art. 137
Obbligo di notifica.....	Art. 138
Caso di sospetto.....	Art. 139
Caso di epizoozia.....	Art. 140
Utilizzazione delle carni.....	Art. 141

Sezione 4: Rabbia

Diagnosi.....	Art. 142
Riconoscimento ufficiale.....	Art. 142a
Obbligo di notifica.....	Art. 143
Caso di sospetto.....	Art. 144
Animali sospetti di contaminazione.....	Art. 145
Caso di epizoozia.....	Art. 146

Provvedimenti nella zona di sequestro.....	Art. 147
Provvedimenti collaterali.....	Art. 148
Vaccinazioni.....	Art. 149
Sezione 5: Brucellosi dei bovini	
Campo d'applicazione.....	Art. 150
Diagnosi.....	Art. 151
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza.....	Art. 152
Obbligo di notifica.....	Art. 153
Caso di sospetto.....	Art. 154
Caso di epizootia.....	Art. 155
Macellazione.....	Art. 156
Controlli successivi.....	Art. 157
Sezione 6: Tubercolosi	
Campo d'applicazione.....	Art. 158
Diagnosi.....	Art. 159
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza.....	Art. 160
Obbligo di notifica.....	Art. 161
Caso di sospetto.....	Art. 162
Caso di epizootia.....	Art. 163
Eliminazione degli animali infetti o sospetti.....	Art. 164
Controllo successivo.....	Art. 165
Tubercolosi negli animali selvatici in libertà.....	Art. 165a
Sezione 7: Leucosi enzootica bovina	
Diagnosi.....	Art. 166
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza.....	Art. 167
Caso di sospetto.....	Art. 168
Caso di epizootia.....	Art. 169
Sezione 8: Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva	
Diagnosi.....	Art. 170
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza.....	Art. 171
Caso di sospetto.....	Art. 172
Caso di epizootia.....	Art. 173
Inseminazione artificiale.....	Art. 174
Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)	
Campo d'applicazione e diagnosi.....	Art. 174a
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza.....	Art. 174b

Sospetto di contagio.....	Art. 174c
Sospetto di epizoozia.....	Art. 174d
Caso di epizoozia.....	Art. 174e
Mercati e fiere di bestiame.....	Art. 174f
Vaccinazioni.....	Art. 174g
<i>Abrogati</i>	Art. 174h e 174i

Sezione 9: Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Disposizioni comuni

Campo d'applicazione.....	Art. 175
Diagnosi e prelievo di campioni.....	Art. 176
Sorveglianza.....	Art. 177
Ricerca.....	Art. 178

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Sorveglianza.....	Art. 179
Caso di sospetto.....	Art. 179a
Provvedimenti in caso di sospetto.....	Art. 179b
Caso di epizoozia.....	Art. 179c
Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio.....	Art. 179d

C. Scrapie

Caso di sospetto.....	Art. 180
Provvedimenti in caso di sospetto.....	Art. 180a
Caso di epizoozia.....	Art. 180b
Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio.....	Art. 180c

D. Altre encefalopatie spongiformi

.....	Art. 181
-------	----------

Sezione 9a: Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Diagnosi.....	Art. 182
Riconoscimento ufficiale.....	Art. 183
Caso di sospetto.....	Art. 184
Provvedimenti in caso di sospetto.....	Art. 185
Caso di epizoozia.....	Art. 185a

Sezione 10: Infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e da *Tritrichomonas foetus*

Campo d'applicazione.....	Art. 186
Sorveglianza.....	Art. 187

Caso di sospetto	Art. 188
Caso di epizootia	Art. 189
Sezione 10a: Besnoitiosi	
Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 189a
Sorveglianza	Art. 189b
Caso di sospetto	Art. 189c
Caso di epizootia	Art. 189d
Sezione 11: Brucellosi ovicaprina	
Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 190
Riconoscimento ufficiale e sorveglianza	Art. 191
Obbligo di notifica	Art. 192
Caso di sospetto	Art. 193
Caso di epizootia	Art. 194
Macellazione	Art. 195
Sezione 12: Agalassia contagiosa	
Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 196
Sorveglianza	Art. 197
Caso di sospetto	Art. 198
Caso di epizootia	Art. 199
Sezione 13: ...	
<i>Abrogati</i>	Art. 200 a 203a
Sezione 14: Epizootie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva	
Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 204
Obbligo di notifica	Art. 205
Caso di sospetto e di epizootia	Art. 206
Sezione 15: Brucellosi dei suini	
Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 207
Riconoscimento ufficiale	Art. 208
Obbligo di notifica	Art. 209
Caso di sospetto	Art. 210
Caso di epizootia	Art. 211
Capitolo 4: Epizootie da combattere	
Sezione 1: In generale	
.....	Art. 212

Sezione 2: Leptospirosi

Campo d'applicazione	Art. 213
Obbligo di notifica e primi provvedimenti.....	Art. 214
Caso di epizoozia.....	Art. 215
Indennità.....	Art. 216

Sezione 3: Artrite encefalite virale caprina

Diagnosi.....	Art. 217
Riconoscimento ufficiale	Art. 218
Caso di sospetto	Art. 219
Caso di epizoozia.....	Art. 220
Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti.....	Art. 221

Sezione 4: Salmonellosi

Diagnosi.....	Art. 222
Obbligo di notifica.....	Art. 223
Caso di epizoozia.....	Art. 224
Misure profilattiche del detentore di animali	Art. 225
<i>Abrogato</i>	Art. 226
Indennità.....	Art. 227

Sezione 5: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 228 e 229
-----------------------	----------------

Sezione 6: Ipodermosi

Campo d'applicazione	Art. 230
Lotta	Art. 231
Indennità.....	Art. 232

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti

Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 233
Obbligo di notifica e primi provvedimenti.....	Art. 234
Lotta	Art. 235
Indennità.....	Art. 236

Sezione 8: Paratubercolosi

Campo d'applicazione	Art. 236a
Diagnosi e prelievo di campioni	Art. 237
Obbligo di notifica e primi provvedimenti.....	Art. 237a
Caso di sospetto.....	Art. 238
Caso di epizoozia.....	Art. 238a
Indennità.....	Art. 239

Sezione 8a: Febbre catarrale ovina e malattia emorragica epizootica

In generale	Art. 239a
Sorveglianza	Art. 239b
Caso di sospetto	Art. 239c
Caso di epizoozia	Art. 239d
Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD	Art. 239e
Periodi e territori privi di vettori	Art. 239f
Vaccinazioni	Art. 239g
Indennità	Art. 239h

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 240
Obbligo di notifica	Art. 241
Sorveglianza	Art. 242
Caso di sospetto e di epizoozia	Art. 243
Indennità	Art. 244

Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese

Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 244a
Obbligo di notifica	Art. 244b
Caso di sospetto	Art. 244c
Caso di epizoozia	Art. 244d
Indennità	Art. 244e

Sezione 10: Polmoniti dei suini

A. Polmonite enzootica

Campo d'applicazione	Art. 245
Diagnosi	Art. 245a
Riconoscimento ufficiale	Art. 245b
Obbligo di notifica e sorveglianza	Art. 245c
Sospetto di epizoozia	Art. 245d
Caso di epizoozia	Art. 245e
Vaccinazioni	Art. 245f
Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari	Art. 245g
Indennità	Art. 245h

B. Actinobacilloso

Diagnosi.....	Art. 246
Sospetto di epizoozia.....	Art. 247
Caso di epizoozia.....	Art. 248
Vaccinazioni.....	Art. 248a
Indennità.....	Art. 249

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Campo d'applicazione.....	Art. 250
Sorveglianza.....	Art. 251
Obbligo di notifica.....	Art. 252
Caso di epizoozia.....	Art. 253
Indennità.....	Art. 254

Sezione 12: Infezione del pollame da *Salmonella*

Campo d'applicazione e diagnosi.....	Art. 255
<i>Abrogato</i>	Art. 256
Aziende detentrici di pollame da sorvegliare.....	Art. 257
Prelievi di campioni da parte degli avicoltori.....	Art. 257a
Prelievi dei campioni da parte del servizio veterinario.....	Art. 257b
Prelievo di campioni ed analisi.....	Art. 258
Caso di sospetto.....	Art. 259
Caso di epizoozia.....	Art. 260
Obbligo di notifica.....	Art. 260a
Indennità.....	Art. 261

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Campo d'applicazione e diagnosi.....	Art. 262
Caso di sospetto.....	Art. 263
Caso di epizoozia.....	Art. 264
Trasferimento delle uova da cova.....	Art. 264a
Indennità.....	Art. 265

Sezione 14: Mixomatosi

Campo d'applicazione.....	Art. 266
Caso di epizoozia.....	Art. 267
Indennità.....	Art. 268

Sezione 15: Peste americana delle api

Diagnosi.....	Art. 269
Caso di sospetto.....	Art. 270
Caso di epizoozia.....	Art. 271

Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api	Art. 271a
Indennità	Art. 272

Sezione 16: Peste europea delle api

Lotta.....	Art. 273
Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api...	Art. 273a
Indennità	Art. 274

Sezione 17: Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*)

Campo d'applicazione, diagnosi e scopo	Art. 274a
Caso di sospetto	Art. 274b
Provvedimenti in caso di sospetto.....	Art. 274c
Caso di epizootia.....	Art. 274d
Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza	Art. 274e
Prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.....	Art. 274f
Indennità	Art. 274g

Capitolo 5: Epizootie degli animali acquatici

Sezione 1: Disposizioni comuni

<i>Abrogati</i>	Art. 275 e 276
Laboratorio di riferimento.....	Art. 277
Prelievo di campioni e analisi	Art. 278
Collaborazione.....	Art. 279

Sezione 2: Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi

Campo d'applicazione e diagnosi	Art. 280
Caso di sospetto	Art. 281
Caso di epizootia in un'azienda di acquacoltura	Art. 282
Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza	Art. 282a
Svolgimento ed esecuzione dei provvedimenti	Art. 282b
Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro	Art. 282c
Caso di epizootia nei pesci che vivono allo stato libero.....	Art. 282d
Vaccinazioni	Art. 283
Indennità	Art. 284

Sezione 3: ...

Abrogati Art. 285 a 287

Sezione 4: Peste dei gamberi

Diagnosi Art. 288

Lotta Art. 289

Indennità Art. 290

Capitolo 6: Epizootie da sorvegliare

..... Art. 291

Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Sorveglianza delle zoonosi Art. 291a

Valutazione del rischio Art. 291b

Svolgimento della sorveglianza Art. 291c

Sorveglianza dell'antibioticoresistenza Art. 291d

Rapporto sulle zoonosi Art. 291e

Titolo quarto: Esecuzione**Capitolo 1: Disposizioni generali**

Vigilanza Art. 292

Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito Art. 292a

Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi Art. 293

Competenze degli organi della polizia epizootica Art. 294

Collaborazione di autorità e organizzazioni Art. 295

Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di stazioni, aeroporti, porti e aree di sosta nonché operatori turistici Art. 295a

Assistenza amministrativa Art. 296

Capitolo 2: Confederazione

Esecuzione all'interno del Paese Art. 297

Abrogato Art. 298

Esecuzione nell'esercito Art. 299

Capitolo 3: Cantone

Veterinario cantonale Art. 300

Compiti del veterinario cantonale Art. 301

Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizootia Art. 301a

Veterinario ufficiale.....	Art. 302
Controlli nei macelli	Art. 303
<i>Abrogato</i>	Art. 304
<i>Abrogato</i>	Art. 305
<i>Abrogati</i>	Art. 306 e 307
Ispettore degli apiai	Art. 308
Compiti dell'ispettore degli apiai	Art. 309
Attestato di capacità degli ispettori degli apiai.....	Art. 310
<i>Abrogato</i>	Art. 311

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Condizioni per il riconoscimento	Art. 312
Laboratori nazionali di riferimento	Art. 312a
Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca	Art. 312b
Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV.....	Art. 312c

Capitolo 5: Tasse

.....	Art. 313
-------	----------

Titolo quinto: Disposizioni finali

Abrogazione e modificazione del diritto vigente	Art. 314
Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015	Art. 315
<i>Abrogato</i>	Art. 315a
<i>Abrogato</i>	Art. 315b
<i>Abrogato</i>	Art. 315c
<i>Abrogato</i>	Art. 315d
<i>Abrogato</i>	Art. 315e
Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004	Art. 315f
Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010	Art. 315g
Entrata in vigore	Art. 316

